

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADONNINO: Sviluppo di carriera dei dipendenti celibi degli enti locali in conseguenza del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335. (2037)	16346	COLITTO: Costruzione della fognatura nel comune di Tufara (Campobasso). (2073)	16351
ALMIRANTE: Sgravio dei contributi unificati. (1873)	16347	COLITTO: Costruzione di una nuova chiesa nel comune di Montelongo (Campobasso). (2072)	16351
BELLAVISTA: Annullamento di un decreto di requisizione del prefetto di Agrigento. (2021)	16347	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto nel comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (2069)	16351
BIANCO: Riordinamento del convitto nazionale « E. Duni » di Matera. (1876)	16348	COLITTO: Ricostruzione della volta della chiesa nel comune di Campolieto (Campobasso). (2068)	16352
CAPALOZZA: Rilascio degli alloggi demaniali da parte di ufficiali e sottufficiali collocati a riposo. (1926)	16348	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Tufara (Campobasso). (2067)	16352
CASALINUOVO: Costruzione della strada Arena-Serra San Bruno (Catanzaro). (2052)	16349	COLITTO: Inclusione del comune di Castel del Giudice nella ripartizione dei 7 milioni e mezzo E. C. A. per la sistemazione delle strade molisane. (2063)	16352
COLASANTO ED ALTRI: Riparazione dei danni alluvionali nella Campania. (2044)	16349	DAL CANTON MARIA PIA: Liquidazione delle pensioni di guerra. (2117)	16353
COLITTO: Istituzione di un cantiere di lavoro e di rimboschimento in Roccavivara (Campobasso). (2111)	16349	DE' COCCI: Contributi agricoli unificati. (2032)	16353
COLITTO: Costruzione di case per lavoratori nel comune di Venafro (Campobasso). (2112)	16350	DE' COCCI: Stato giuridico dei segretari comunali. (2031)	16354
COLITTO: Costruzione di case per i lavoratori nel comune di Campobasso. (2114)	16350	DE MARTINO FRANCESCO: Situazione del personale del comune di Boscoreale (Napoli). (1888)	16354
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Colledara (Campobasso) (2091)	16350	DI LEO: Aumento dei magistrati nel distretto giudiziario di Palermo. (2058)	16355
COLITTO: Costruzione dell'acquedotto « Le forme » nel comune di Pizzone (Campobasso). (2090)	16350	DI MAURO: Situazione degli ex impiegati delle miniere di zolfo siciliane. (2055)	16355
COLITTO: Lavori di completamento del municipio di Pescopennataro (Campobasso). (2089)	16351	DI VITTORIO ED ALTRI: Gratifica natalizia ai pensionati dell'I. N. P. S. (1579)	16356
COLITTO: Completamento dell'edificio scolastico di Pescopennataro (Campobasso). (2088)	16351	FODERARO: Contributi agricoli unificati. (2010)	16356
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Matrice (Campobasso). (2083)	16351	FODERARO: Protezione dell'abitato di Satriano (Catanzaro) minacciato da frane. (2009)	16357
		FODERARO: Provvedimenti in favore della viticoltura calabrese. (1864)	16358
		FODERARO: Mantenimento da parte dei comuni del maestro della scuola comunale di musica e del complesso bandistico locale (2016)	16359

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

	PAG.
FODERARO: Pagamento degli assegni ai dipendenti del comune di Roghudi (Reggio Calabria) (2007)	16360
FODERARO: Computo del servizio prestato in qualità di gerente e di supplente di ricevitoria poste e telegrafi ai fini della sistemazione in pianta stabile del personale non di ruolo delle poste e telegrafi. (2018)	16360
GRECO: Restauro della chiesa parrocchiale di San Domenico in Stilo. (561)	16361
GRECO: Partecipazione della finanza italiana nelle società azionarie all'estero. (1599)	16361
GRECO: Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 relativa alla ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici. (2149)	16361
GUERRIERI EMANUELE: Trattamento economico del personale insegnante in servizio in Tripolitania. (1836)	16362
LOMBARDI COLINI PIA: Rilascio degli alloggi demaniali da parte di ufficiali e sottufficiali collocati a riposo. (2048)	16363
LOMBARDI RICCARDO E MAZZALI: Richiesta di compensi per prestazioni professionali da parte del commissario liquidatore della Isotta Fraschini. (1735)	16364
MATTEI: Giacenza di pratiche inevase per autorizzazioni all'importazione (2128).	16364
MAXIA: Fermo di quantitativi di formaggio destinati agli Stati Uniti d'America. (2160)	16365
PESSI: Situazione delle aziende Ilva di Savona. (1657)	16366
PINO: Situazione dei dipendenti dell'A. N. A. S. in talune zone della Sicilia. (2040)	16367
POLLASTRINI ELETTRA: Liquidazione delle pensioni agli ex iscritti degli istituti di previdenza. (2075)	16368
RESTA: Indennità di studio ai professori incaricati delle Università. (1850)	16369
RICCIO: Sciopero dei panificatori di Pozzuoli. (1995)	16369
SEMERARO GABRIELE: Allargamento degli interbinari della stazione ferroviaria di Taranto. (2103)	16370
STELLA: Esportazione delle erbe macinate destinate alla fabbricazione del vermouth. (1961)	16370
STORCHI: Osservanza degli obblighi sanciti nel lodo De Gasperi e nell'accordo mezzadrile. (820)	16371
TOZZI CONDIVI: Contributi agricoli unificati. (1982)	16372

ADONNINO. — *Al Ministro dell'interno.*
 — « Per conoscere se intenda eliminare il grave inconveniente che ha spezzato la carriera dei segretari comunali e provinciali e degli altri impiegati dipendenti degli Enti locali e delle istituzioni di assistenza e beneficenza che, per le disposizioni del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, siano stati esclusi dai concorsi a posti equiparati a grado VIII e superiori del gruppo A; al grado IX e superiori del gruppo B; al grado XI e superiori del gruppo C; e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, perché celibi; e se non ravvisi equa ed urgente la emanazione di un provvedimento legislativo transitorio che possa riparare la grande ingiustizia e l'offesa arrecata, sotto il profilo dell'incremento demografico, alla capacità dei funzionari esclusi dai concorsi, dal citato regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335 ». (2037).

RISPOSTA. — « In base al regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, gli impiegati dello Stato, celibi, potevano essere designati dal rispettivo Consiglio d'amministrazione per la promozione al grado superiore a quello rivestito ed ottenere la promozione, contraendo matrimonio entro un quadriennio, con la stessa decorrenza dei pari grado promossi perché coniugati. A tal fine si accantonava a loro favore un numero di posti corrispondente a quello dei celibi designati.

« La disposizione fu dalle Amministrazioni statali applicata anche nei casi in cui, secondo le disposizioni di legge, l'avanzamento dovesse aver luogo per esame di idoneità o per concorso di merito distinto.

« Non fu, invece, possibile applicare la disposizione stessa nei riguardi dei segretari comunali, aspiranti a posti di grado superiore presso comuni diversi da quello di cui erano titolari, perché i posti a concorso erano unici e, di conseguenza, mancava la possibilità di far luogo alla riserva di posti in loro favore.

« Analoga materiale impossibilità si verificò per gli impiegati degli enti locali in genere che concorsero o furono scrutinati per posti unici, equiparabili ai gradi della gerarchia statale previsti dalla legge.

« Allo stato delle cose, poiché i posti da cui i celibi furono esclusi, sono stati regolarmente ricoperti dai vincitori dei concorsi o dai promossi, non si vede come si possa riparare al danno da loro subito sia pure attraverso un provvedimento legislativo.

« Infatti, lo stesso decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, relativo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni danneggiati per motivi politici, razziali e demografici, prevede all'articolo 8 la ricostruzione della carriera di coloro che furono « designati » perché celibi, ma non contempla la possibilità di alcuna riparazione per coloro che non furono designati, per situazioni speciali, come quella indicata dei posti unici, o che furono esclusi dai concorsi: una norma riparatrice in questo settore, non sembra possibile.

« Uguale impossibilità si verifica nei confronti degli impiegati degli enti locali che furono esclusi, perché celibi, dalla promozione a posti plurimi, nel caso in cui, senza tener presente la disposizione del ricordato articolo 8, essi non fossero stati designati e non fossero stati messi in grado di beneficiare dei posti lasciati disponibili. Gli atti relativi alla promozione, che avessero violato il detto articolo, sarebbero stati suscettibili di impugnativa per illegittimità, ma ogni rimedio è ormai intempestivo ».

Il Ministro
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è possibile consentire uno sgravio dei contributi unificati per l'anno in corso ai coltivatori diretti del comune di Ceglie Messapico, gravemente danneggiato in seguito alla forte gelatura del marzo 1949, che rovinò in maniera eccezionale il raccolto delle olive ». (1873).

RISPOSTA. — « Si comunica che, a favore dei contribuenti del comune di Ceglie Messapico, è stata già concessa una maggiore ratizzazione dei contributi dovuti per l'anno 1950.

« Questo Ministero infatti, con sua lettera al prefetto di Brindisi, a seguito di segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni sindacali delle categorie interessate e previe informazioni assunte presso gli uffici tecnici di quella provincia, circa la entità dei danni provocati dalle gelate del mese di marzo dell'anno scorso, ha disposto che la riscossione dei contributi 1950 venga effettuata in 12 rate anziché in sei, se a mezzo ruoli esattoriali, e in 8 rate anziché in 4, se a mezzo versamenti in conto corrente.

« La circostanza, indicata, della perdita parziale o totale del prodotto, non può costituire motivo per lo sgravio dei contributi unificati poiché, come è noto, i suddetti contributi non hanno alcun rapporto con il reddito ricavato dalle aziende, ma sono determinati

in base alle giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione del fondo e sono dovuti, così come sono dovuti i salari, sempre che vi sia stato impiego di mano d'opera.

« Per il comune di Ceglie Messapico non risulta che la commissione provinciale, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, abbia accertato un minor impiego di mano d'opera nelle coltivazioni danneggiate dalla grandine e, pertanto, nessuna riduzione è stata stabilita dalla commissione stessa per l'imponibile precedentemente determinato.

Tuttavia, considerato il disagio finanziario nel quale alcune categorie di agricoltori sono venute a trovarsi a causa dello scarso raccolto di alcuni principali prodotti, questo Ministero ha appunto consentito il pagamento dei contributi unificati in più rate così come richiesto dagli stessi interessati.

« Per quanto riguarda in particolare i coltivatori diretti — anche essi ammessi al beneficio di cui sopra — l'onere contributivo è di lieve entità e, ratizzato in due anni, non può destare praticamente alcuna preoccupazione ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del prefetto di Agrigento che, a seguito di annullamento da parte del consiglio di giustizia amministrativa, di un suo decreto di requisizione di casa di certo Caramazza da Canicatti, viziato di eccesso di potere, ha riprodotto il decreto di cui trattasi con i medesimi vizi, ed annullato ancora questo secondo illegittimo provvedimento dalla giustizia amministrativa, si rifiuta, a dispetto dell'articolo 328 del Codice penale, di obbedire alla sentenza del magistrato ». (2021).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Agrigento ha avuto legale comunicazione della decisione 20-31 gennaio scorso del Consiglio di giustizia amministrativa che annulla il decreto prefettizio 12 gennaio 1949, soltanto il 1° marzo 1950.

« La esecuzione della decisione rimane, peraltro, subordinata all'eventuale esperimento, entro i termini fissati, del ricorso all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato previsto dall'articolo 5, comma terzo del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 ».

Il Ministro
SCELBA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza delle gravi condizioni deficitarie del convitto nazionale « E. Duni » di Matera e delle cause di tale insostenibile stato di cose; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il riordinamento del convitto suddetto onde assicurare il normale funzionamento previo accertamento delle cause vicine e lontane, dirette e indirette, dell'attuale stato di dissesto ». (1876).

RISPOSTA. — « Le condizioni del Convitto nazionale di Matera, hanno formato oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero. In seguito alle risultanze di una ispezione eseguita da un ispettore centrale è stato disposto l'allontanamento del rettore, sostituito con un funzionario attivo e capace.

« Per quanto riguarda il disagio economico in cui versa quel Convitto, si informa che con recente determinazione è stato erogato a favore di esso un sussidio di lire 300 mila sul bilancio del Ministero e si è ottenuto che la Giunta comunale di Matera deliberasse la erogazione di un sussidio straordinario di almeno lire 200 mila.

« Sono inoltre in corso trattative col Tesoro per l'adozione di un provvedimento che sollevi le condizioni di tutti i convitti nazionali ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere se ritengano compatibile con la vigente legislazione vincolistica la circolare 21420/D del 27 agosto 1949, con la quale il Ministero della difesa ha ordinato lo sgombrò degli alloggi demaniali, occupati, sin da quando erano in servizio, da ufficiali e sottufficiali collocati a riposo per riduzione dei quadri; se sappiano che tale sgombrò dovrebbe avvenire con la comminatoria, in difetto, della esecuzione forzata non oltre il 28 febbraio 1950; come giustificino la minaccia di sfratto, in mancanza di una sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria; se, infine, non giudichino necessario revocare le perentorie ingiunzioni comunicate agli interessati, disponendo che anche essi abbiano a beneficiare delle vigenti norme in materia locatizia ». (1926).

RISPOSTA. — « In merito si comunica quanto appresso anche a nome del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del ministro dell'interno:

« Questa Amministrazione, come è noto, concede alloggi demaniali ad propri dipendenti che, per ragioni di impiego, debbono risiedere in determinate località.

« In base alle disposizioni vigenti, tali alloggi, concessi nell'esclusivo interesse del servizio, devono essere rilasciati dagli utenti appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede.

« Tale tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi nell'alloggio, viene accettata dagli interessati medesimi che sottoscrivono una dichiarazione in tal senso.

« Per effetto della concessione, tra l'Amministrazione e i concessionari degli alloggi demaniali sorge un rapporto giuridico di natura amministrativa che, giusta quanto ripetutamente sentenziato in sede giudiziaria, non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione.

« Questa Amministrazione, peraltro, rendendosi pienamente conto del disagio in cui i propri dipendenti cessati dal servizio sarebbero venuti a trovarsi per effetto di una troppo rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ha concesso, per il rilascio degli appartamenti in parola, continue proroghe l'ultima delle quali, disposta con circolare 21420/D del 27 agosto 1949, scadrà alla fine del febbraio corrente anno.

« Di fronte all'alternativa di sacrificare o gli interessi del personale non più in servizio o quelli dei suoi attuali dipendenti, questa Amministrazione si è vista costretta, suo malgrado, a favorire i secondi anziché i primi e ciò per evidenti esigenze di servizio, derivanti dalla necessità di eliminare per quanto possibile le difficoltà che, a causa della nota crisi edilizia, ostacolano i trasferimenti del dipendente personale.

« Pertanto, per i motivi sopra esposti, non si rende possibile accogliere la proposta formulata intesa a revocare le ingiunzioni di rilascio comunicate a quegli utenti che non hanno più titolo ad usufruire degli alloggi.

« Si fa presente però, che questo Ministero con telegramma numero 20511/II del 21 febbraio 1950, ha impartito disposizioni intese a consentire ai comandanti militari territoriali di sospendere, in casi particolarissimi ed a proprio giudizio, la materiale esecuzione dei provvedimenti di sfratto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*
BOVETTI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda disporre che siano con urgenza ripresi i lavori per la costruzione della strada Arena-Serra San Bruno (in provincia di Catanzaro), elencata nella tabella B; alligata alla legge 25 giugno 1906, n. 255.

« E tanto, non solo perché si tratta di importante strada, l'unica destinata a congiungere con un minore percorso di circa cinquanta chilometri i comuni del versante jonico al tirrenico, ma anche perché la sospensione dei lavori ha cagionato grande disoccupazione e vivo malcontento nei paesi del mandamento di Arena, che sono in agitazione ». (2052).

RISPOSTA. — « Per la strada Arena verso Serra San Bruno inclusa nella tabella B della legge 25 giugno 1906, n. 255, la cui costruzione importerà una spesa di circa 160 milioni, è stato redatto un progetto per la costruzione del tronco Arena-Contrada Fodaro per un percorso di 5098 metri.

« Con un primo lotto di lavori si è raggiunta la progr. 257.50 con una spesa di 10 milioni.

« Verso la metà del corrente mese sarà appaltato un secondo stralcio del progetto anzidetto dell'importo di lire 13.300.000 in modo da poter provvedere al proseguimento dei lavori della strada fino al Cimitero di Arena (progr. 1288).

« Ai successivi lavori occorrenti per completare il tronco di strada in parola sarà provveduto non appena si avrà la disponibilità di fondi necessari che saranno stanziati nel bilancio del prossimo esercizio finanziario e successivi ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

COLASANTO, ROCCO, NOTARIANNI, LIGUORI, CHATRIAN, NUMEROSO, FIRRAO, TAMBRONI, LEONETTI, LEONE, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se, anche allo scopo di alleviare la grave disoccupazione in atto nella provincia di Napoli, non intendano disporre l'immediato inizio dei lavori di riparazione danni alluvionali in base alle leggi recentemente approvate dal Parlamento.

« Si potrebbe disporre l'immediato disinferro dei torrenti (Lagni), interessanti le zone del Nolano e dell'Acerrano, nonché lo spurgo di canali che tengono tuttora allagate ferti-

lissime zone del comune di Sant'Antonio Abate, nella sinistra del bacino inferiore del Sannio ». (2044).

RISPOSTA. — « La legge, già approvata dal Parlamento, con cui viene autorizzata la spesa di lire 3.800.000.000, per provvedere alla riparazione dei danni alluvionali nella Campania è in corso di firma e quindi le disposizioni stesse finché non sono pubblicate non possono dirsi in vigore.

« Pertanto non resta che assicurare che non appena possibile, saranno adottati sollecitamente i provvedimenti necessari, che andranno anche a sollievo della disoccupazione locale, nei limiti, bene inteso, delle norme contenute nella stessa legge e nei limiti altresì della disponibilità dei fondi che sono assegnati.

« E però da avvertire che taluni provvedimenti che rivestivano particolare urgenza sono stati già adottati d'intesa anche col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Infatti fin dall'ottobre scorso subito dopo l'evento calamitoso, sono stati eseguiti per conto di questo Ministero e sotto il profilo della assoluta urgenza, lavori per un importo complessivo notevole. A carico poi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati iniziati i lavori di sterro proprio nelle zone segnalate del Nolano e dell'Acerrano e ciò in base ad apposita assegnazione anticipata di fondi.

« Si assicura che si darà seguito ai provvedimenti successivi non appena saranno disponibili i fondi assegnati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un cantiere di lavoro e di rimboschimento anche nei pressi della Badia di Santa Maria del Canneto in Roccavivara (Campobasso) che, mentre darebbe lavoro e pane a tanti disoccupati della zona, gioverebbe a ridare decoro all'antica badia benedettina, monumento nazionale ». (2111).

RISPOSTA. — « Si comunica che nessun progetto risultando pervenuto a questo Ministero circa la istituzione di un cantiere nella località sopra indicata, non si rende possibile adottare alcun provvedimento al riguardo ».

Il Ministro
MARAZZA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione della casa che dovrà sorgere in Venafro, in esecuzione del piano Fanfani ». (2112).

RISPOSTA. — « Con delibera del Comitato di attuazione della Gestione I.N.A.-Casa, in data 12 ottobre 1949, venivano assegnati al comune di Venafro 10 milioni per la costruzione di case per lavoratori, a' sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

« La documentazione relativa all'area prescelta per la realizzazione delle costruzioni pervenne alla Gestione a cura del comune di Venafro solo in data 5 gennaio 1950, dopodiché (31 stesso mese) veniva comunicato all'interessato che l'area poteva ritenersi accettabile.

« Il ritardo nell'inizio delle costruzioni è dovuto al fatto che l'Ente appaltante (Istituto case popolari di Campobasso) non ha rimesso tempestivamente il relativo progetto.

« Si assicura che, non appena in possesso di quest'ultimo, il competente Comitato di attuazione procederà al suo esame, che, se favorevole, darà luogo alla gara di appalto ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione della casa, che dovrà sorgere in Campobasso, in esecuzione del piano Fanfani ». (2114).

RISPOSTA. — « Con delibera del Comitato di attuazione della Gestione I.N.A.-Casa, in data 13 ottobre 1949, venivano assegnati al comune di Campobasso 80 milioni per la costruzione di case per lavoratori, a' sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

« La documentazione relativa all'area prescelta per la realizzazione delle costruzioni pervenne alla Gestione, a cura del comune di Campobasso, in data 4 gennaio 1950, dopodiché (il 6 febbraio) veniva comunicato all'interessato che l'area poteva ritenersi accettabile.

« Il ritardo nell'inizio delle costruzioni è dovuto al fatto che l'Ente appaltante (I.N.C.I.S.) non ha rimesso tempestivamente il relativo progetto. Non appena in possesso di quest'ultimo, la Gestione procederà all'esame di competenza e, se del caso, potrà disporre per la gara di appalto ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando potrà essere concesso il contributo chiesto dal comune di Colledara (Campobasso), indispensabile per potere ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo di lire 60.900.000 occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico in quel centro abitato ». (2091).

RISPOSTA. — « Il comune di Colledara ha presentato domanda per ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 60 milioni 900.000 prevista per la costruzione dell'edificio scolastico del comune stesso in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Senonché data la limitata disponibilità di fondi in confronto al rilevante numero delle domande qui pervenute per ottenere il contributo di cui trattasi, nonché la entità della spesa prevista per la costruzione dell'edificio scolastico in parola, non è stato possibile provvedere alla programmazione dell'opera stessa per il corrente esercizio finanziario.

« La richiesta però sarà in ogni caso esaminata ai fini di un possibile accoglimento, comparativamente, bene inteso, alle altre domande già pervenute in occasione della compilazione del programma esecutivo da attuarsi nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando ritiene che possano essere iniziati i lavori di costruzione dell'acquedotto « Le Forme », che interessa la laboriosa popolazione di Pizzone (Campobasso), la quale ha approvato la somma occorrente per l'esecuzione dell'opera il cui progetto è stato anche approvato dalle competenti autorità ». (2090).

RISPOSTA. — « In seguito alla delibera qui inviata dal comune di Pizzone con cui lo stesso dichiara che alla costruzione dell'acquedotto « Le Forme » provvederà con propri mezzi, questo Ministero ha inviato all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica il progetto relativo per il prescritto esame e parere.

« Non appena il detto progetto sarà restituito con il parere richiesto, il progetto stesso sarà sottoposto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'ulteriore esame. Dopo di che sarà inviato al comune interessato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, e quando potranno essere completati i lavori di riparazione del municipio di Pescopennataro (Campobasso) e potrà essere ricostruito l'aredamento ». (2089).

RISPOSTA. — « I lavori di completamento del municipio di Pescopennataro saranno iniziati appena quel comune avrà inviato il certificato di appartenenza dell'immobile, senza il quale non è possibile far registrare il decreto di impegno della spesa che nel programma del corrente esercizio finanziario è prevista in lire 1.500.000 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si provvede al completamento dell'edificio scolastico di Pescopennataro (Campobasso) pur essendo stata data dall'E.C.A. la somma all'uopo occorrente » (2088).

RISPOSTA. — « I lavori di completamento dell'edificio scolastico di Pescopennataro sono già stati autorizzati e fin dal 2 marzo 1950 il competente Provveditorato alle opere pubbliche ha disposto l'appalto previo esperimento di gara ufficiosa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere concesso al comune di Matrice (Campobasso), il contributo richiesto ai sensi della legge Tupini, necessario perché possa, poi, ottenere il mutuo occorrente per la costruzione in quel centro dell'edificio scolastico ». (2083).

RISPOSTA. — « Il comune di Matrice ha realmente presentato domanda per ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 35 milioni prevista per la costruzione dell'edificio scolastico, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589. Senonché non è stato possibile fino ad ora accogliere la domanda stessa sia per la limitata disponibilità dei fondi assegnati per il corrente esercizio finanziario, sia per il rilevante numero di domande qui pervenute da parte di altri enti locali per conseguire identici benefici, sia in rapporto alla entità della spesa prevista.

« La richiesta del comune di Matrice sarà tuttavia esaminata ai fini di un possibile accoglimento, comparativamente alle altre già

pervenute in occasione della compilazione del programma esecutivo da attuarsi nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo chiesto dal comune di Tufara (Campobasso), indispensabile per avere il mutuo occorrente per la costruzione di un primo tratto di fognatura in quel centro abitato ». (2073).

RISPOSTA. — « La domanda per la concessione del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di un primo tratto di fognatura nel capoluogo del comune di Tufara potrà essere esaminata in sede di formazione dei programmi di lavori della stessa specie che dovranno essere deliberati per il prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se ritiene di voler intervenire in aiuto della laboriosa cattolica popolazione di Montelongo (Campobasso) che ardentemente desidera la costruzione di una nuova chiesa, essendo stata chiusa al culto, perché pericolante, la chiesa madre ». (2072).

RISPOSTA. — « È stato già accertato, in seguito ad accurato sopralluogo, che la chiesa madre di Montelongo è in cattive condizioni di stabilità per cui si è ravvisata l'opportunità di chiuderla al culto. Poiché, però, i dissesti delle strutture non dipendono da azioni belliche, ma sono dovute a vetustà e a mancanza di manutenzione, i relativi lavori di riparazione non rientrano nella competenza di questa Amministrazione a termini del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35.

« Torna utile precisare, ad ogni buon fine, che attualmente la popolazione di Montelongo può fruire, per l'esercizio del culto, della chiesa di San Rocco esistente nello stesso centro abitato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione dell'acquedotto, che da tempo attende la laboriosa tranquilla popolazione di Cantalupo del Sannio (Campobasso) ». (2069).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

RISPOSTA. — « Per i lavori di presa di acqua dalle sorgenti di San Siro e di condotta nel comune di Cantalupo del Sannio per l'approvvigionamento idrico delle borgate Coste, San Siro, Guglia e Masella, esiste un progetto presso la sezione autonoma del Genio civile di Isernia.

« Poiché la spesa che dovrà essere sostenuta per un ammontare di 10 milioni non può essere inclusa nei programmi ordinari di questo Ministero in quanto si tratta di lavori che non possono gravare sui fondi per danni bellici e quindi non sono finanziabili a totale carico dello Stato il comune può invocare l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, che come è noto prevede la concessione di contributi in annualità trentacinquennali nella spesa che dovrà essere sostenuta da parte del comune stesso.

« La domanda che eventualmente ritenesse di avanzare il comune in parola sarà presa in esame per il suo possibile accoglimento in rapporto bene inteso alla disponibilità dei fondi e comparativamente alle numerose altre domande qui già pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se vi è possibilità di suo intervento per la ricostruzione della volta — testé crollata — dell'unica chiesa esistente in Campolieto (Campobasso) ». (2068).

RISPOSTA. — « Si assicura che per il completamento delle riparazioni dei danni di guerra subiti dalla chiesa parrocchiale del comune di Campolieto è stata redatta una perizia dell'importo di lire 1.500.000, nella quale è prevista, fra l'altro, la ricostruzione della volta suaccennata.

« Si avverte, altresì, che è stato già autorizzato l'ufficio del Genio civile di Campobasso a procedere all'appalto dei lavori relativi, previo esperimento di gara ufficiosa che è stata indetta per il giorno 15 marzo 1950 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo, chiesto dal comune di Tufara (Campobasso) indispensabile per avere il mutuo di 30 milioni occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico in quel centro abitato ». (2067).

RISPOSTA. — « È esatto che il comune di Tufara abbia presentato domanda per ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 30 milioni da incontrare per la costruzione di un edificio ad uso scuole elementari in quel capoluogo. Senonché si deve far osservare che non si è potuta includere la richiesta nel programma esecutivo delle opere ammesse a fruizione del contributo dello Stato nell'esercizio finanziario in corso a causa della limitata disponibilità dei fondi in confronto alle molte domande qui pervenute ed in considerazione della entità della spesa.

« La domanda, peraltro, è tenuta presente per essere ripresa in esame comparativamente alle numerose altre qui rivolte per ottenere gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di bilancio quando si procederà alla formazione del programma di opere da eseguire nel prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere come sono stati utilizzati i sette milioni e mezzo dati dall'E.C.A., per la sistemazione delle strade interne di comuni del Molise e come mai sia stato dimenticato il comune di Castel del Giudice (Campobasso), distrutto dalla guerra, ed in qual modo, comunque, si intende provvedere per aiutare una laboriosa popolazione, tanto provata dalla sventura ». (2063).

RISPOSTA. — « La ragione per cui il comune di Castel del Giudice non è stato compreso nella ripartizione dei 7 milioni e mezzo dati dall'E.C.A., è, che il detto comune ricade nella giurisdizione del Genio civile di Isernia, mentre la somma anzidetta è stata assegnata, in base al programma approvato, all'ufficio del Genio civile di Campobasso.

« Con l'assegnazione anzidetta sono state già approvate le seguenti perizie, per la riparazione di:

strade interne di Sant'Elia a Pianese, lire 1 milione;

strade interne di Gambatesa, lire 1 milione;

strade interne di Colledanchise, lire 1 milione;

strade interne di Lucido, lire 1 milione;

strade interne di Gildone, lire 1 milione;

strade interne di Sant'Angelo dei Limosani, lire 500 mila.

Totale lire 5.500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

« Per i rimanenti 2 milioni sono in corso di trasmissione altre perizie da parte del predetto ufficio del Genio civile di Campobasso ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di sollecitare la liquidazione delle pensioni di guerra che, dopo l'emissione del progetto concessivo, si fanno attendere lungo tempo dagli interessati spesso in precarie condizioni di salute e nell'impossibilità di curarsi per mancanza di mezzi ». (2117).

RISPOSTA. — « Le semplificazioni procedurali apportate dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, consentendo una liquidazione provvisoria di carattere esecutivo ancor prima del giudizio di merito del Comitato, rinviato in sede di concessione definitiva, hanno accelerato notevolmente il corso delle proposte ed il ritmo delle relative liquidazioni.

« Al Comitato, dove ogni attività è stata intensificata, si registrava, alla fine del mese decorso, una giacenza di circa 19.000 provvedimenti da esaminare con una forte riduzione del carico di lavoro rispetto al 30 settembre 1949, epoca in cui le pendenze ascendevano ad oltre 40.000.

« Le simultanee adunanze del Comitato, in più turni, consentiranno sempre più di equilibrare gli adempimenti di sua competenza con il complesso delle proposte che pervengono mensilmente dai servizi di liquidazione al suo esame. Si è certi che entro brevissimo tempo anche queste giacenze saranno eliminate ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti ritengano opportuni e intendano adottare onde evitare il grave e generale malcontento provocato in tutte le categorie interessate dalle attuali norme che disciplinano e regolano l'imposizione dei contributi unificati dell'agricoltura.

« L'applicazione di tale gravame fiscale ha suscitato unanimi e legittime lamentele in mezzo alla laboriosa popolazione agricola delle Marche e di altre regioni.

« Difatti per alcune famiglie coloniche numerose, che coltivano piccoli fondi, il carico

fiscale risulta addirittura insostenibile, assorbendo la quasi totalità del reddito dei fondi stessi ». (2032).

RISPOSTA. — « In merito alla lamentata onerosità dei contributi agricoli unificati, si richiama l'attenzione sul prospetto seguente, dal quale sorge il raffronto fra le aliquote contributive, applicate ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1948, n. 1591 (per l'anno 1949) e del D.P.R. 30 dicembre 1949, n. 404 (per l'anno 1950).

	1949	1950
Giornalieri di campagna:		
Uomo	L. 110,68	112,68
Donna e ragazzi	» 91,78	93,78
Salariati fissi:		
Uomo	» 98,72	100,72
Donna e ragazzi	» 82,37	84,37
Coloni e mezzadri:		
Uomo, donna e ragazzi	» 8,66	14,01

« Dalle cifre suddette si rileva che per la categoria dei giornalieri di campagna ed i salariati fissi si è avuto nell'anno 1950 un aumento complessivo di lire 2 per ogni giornata di lavoro nei confronti dell'anno 1949.

« Tale maggiorazione dipende dall'aumento di lire 4 a giornata della quota assistenza malattia cui fa riscontro però, una riduzione di lire 2 della quota assegni familiari.

« L'aumento della quota assicurazione contro le malattie si è manifestato indispensabile ove si consideri la necessità di assicurare una efficiente assistenza ai lavoratori in rapporto anche all'aumentato costo delle prestazioni sanitarie.

« I coloni e mezzadri, per i quali l'aumento dei contributi appare più sensibile, sono, come è noto, soggetti soltanto all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro la tubercolosi e all'assicurazione nuzialità e natalità.

« Mentre le quote per l'assicurazione contro la tubercolosi e per l'assicurazione nuzialità e natalità non hanno subito aumenti, la quota per assistenza malattia è aumentata di lire 5,35 per ogni giornata di lavoro attribuita in numero fisso di 240 ad ogni unità lavorativa della famiglia colonica o mezzadrile.

« A parte le ragioni di carattere generale che hanno motivato tale aumento, e che sono le stesse di quelle più sopra indicate per le altre categorie di lavoratori, è da considerare che per i coloni e mezzadri la gestione assi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

curazione malattie prevedeva un *deficit* di lire 2.400.000.000, che doveva necessariamente essere eliminato per non compromettere la erogazione delle prestazioni ai lavoratori.

« Circa poi la distribuzione dell'onere contributivo e il gravame che da esso deriva alle aziende di limitata superficie, si osserva innanzi tutto che, ove trattisi di piccola proprietà coltivatrice diretta, questa è esonerata da ogni obbligo di contribuzione.

« Per i poderi, invece, concessi a colonia o a mezzadria la legge, come noto, fa obbligo al proprietario di denunciarne unitamente ai dati aziendali (superficie, colture, bestiame, ecc.) i nominativi dei componenti della famiglia colonica « stabilmente addetti alla coltivazione del fondo » e i contributi vengono applicati soltanto per tali unità.

« In via generale, nelle regioni mezzadrili, il numero di unità lavorative della famiglia colonica è proporzionato alla estensione e produttività del podere. Non può quindi, in massima, verificarsi che piccolissimi poderi vengano onerati da contribuzioni relative a un eccessivo numero di unità lavorative coloniche.

« In ogni caso la legge prevede che debbono essere conteggiate, ai fini dei contributi, quelle unità della famiglia colonica che risultano stabilmente addette alla lavorazione del fondo: pertanto deve essere cura dei singoli proprietari di denunciare quali componenti della famiglia colonica sono stabilmente addetti alla coltivazione del fondo, in modo da porre l'ufficio impositore in condizione di tassare soltanto le unità occorrenti alla conduzione del podere.

« Inoltre è da tenere presente che, per i poderi di limitata superficie, il cui fabbisogno teorico di mano d'opera non supera le 120 giornate annue, normalmente la conduzione a colonia viene considerata come partecipazione familiare, e l'applicazione dei contributi anziché essere effettuata in base alle unità lavorative della famiglia stabilmente addette alla coltivazione del fondo, viene effettuata in base alle giornate ettaro-coltura, con l'aliquota prevista per la partecipazione familiare, che è uguale a quella dei giornalieri di campagna meno la quota per gli assegni familiari (lire 112,68 — lire 49, lire 63,68).

« Dopo quanto sopra esposto non sembra si debba concludere che l'onere gravante sulla piccola proprietà, concessa a colonia o a mezzadria, possa, allo stato attuale, ritenersi eccessivo.

« Eventuali eccessi, verificatisi per singoli casi, possono essere imputabili ad errate denunce da parte dei proprietari, ma non al sistema di applicazione dei contributi unificati, sistema che, presentando inconvenienti ed essendo suscettibile di perfezionamento, è tuttavia l'unico rivelatosi finora idoneo ad assicurare una efficace assistenza e previdenza alla benemerita categoria dei lavoratori della terra ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere per quali motivi non è stato fino ad oggi presentato in Parlamento il disegno di legge relativo al nuovo stato giuridico dei segretari comunali.

« La presentazione di detto disegno di legge doveva avvenire entro l'anno 1949, secondo la promessa fatta dallo stesso ministro dell'interno al Congresso nazionale dei segretari comunali, che ha avuto luogo nei gennaio 1949 ». (2031).

RISPOSTA. — « La posizione definitiva dei segretari comunali e provinciali è materia di vaste discussioni e di profondi contrasti. Da un canto i comuni che in nome dell'autonomia loro riconosciuta dalla Costituzione con voti solenni hanno chiesto che il segretario torni ad essere a tutti gli effetti il primo impiegato del comune; dall'altro i segretari comunali concordi solo in questo che il nuovo ordinamento assicuri tutti i vantaggi giuridici della stabilizzazione e tutti gli sperati vantaggi economici dell'autonomia. Sono stati elaborati diversi progetti ma su nessuno di essi si è potuto ottenere l'adesione dei comuni e dei segretari comunali. La materia di non facile soluzione viene attentamente seguita e si confida che attraverso la esperienza della rinnovata autonomia comunale possano trarsi elementi per un più sicuro giudizio ».

Il Ministro
SCELBA.

DE MARTINO FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno:* — « Per conoscere i motivi che sinora hanno indotto la prefettura di Napoli a non dar corso ai provvedimenti relativi all'organico del personale del comune di Boscoreale, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'Amministrazione, la quale, da ben sedici mesi, e precisamente nel novembre 1948, ha adottato la deliberazione ai sensi del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

l'articolo 61 del decreto legislativo luogotenenziale 1947.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti il ministro intende prendere per rimuovere simili incresciosi ritardi, nocivi al normale funzionamento dei comuni ». (1888).

RISPOSTA. — « Il consiglio comunale di Boscoreale, nella seduta del 27 novembre 1948, ratificò la deliberazione n. 312 in data 29 ottobre 1948, con la quale la Giunta municipale aveva adottato il nuovo regolamento con la modificazione della pianta organica del personale.

« Gli atti suddetti furono trasmessi dal comune alla prefettura il 29 novembre 1948; ma, nel successivo mese di dicembre, vennero ritirati dall'amministrazione comunale, tramite il vicesegretario, per un più approfondito esame ed una più accurata istruttoria, in relazione anche ad alcuni suggerimenti, formulati in via breve dal competente ufficio della prefettura.

« L'amministrazione stessa ha riprodotto il provvedimento in esame solo in data 20 febbraio 1950.

« Le deliberazioni sono state sottoposte il 22 febbraio 1950 all'esame della Giunta provinciale amministrativa, la quale ha adottato, in merito, ordinanza di rinvio, con invito al comune di Boscoreale a limitare l'ampliamento di organico alle effettive e inderogabili esigenze di servizio.

« Si soggiunge che, contando il comune di Boscoreale meno di 5000 abitanti, le suddette deliberazioni divengono efficaci con la sola approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non essendo soggette ad ulteriore esame da parte della commissione centrale per la finanza locale (sottocommissione per gli organici degli enti locali) ».

Il Ministro
SCELBA.

DI LEO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre, anche con provvedimento particolare, l'aumento del numero dei magistrati, assegnati al distretto giudiziario di Palermo, al fine di ovviare alla constatata deficienza numerica, che è la causa predominante del lamentato ritardo nella conclusione dei processi, di cui molti pendenti da diversi anni, con grave pregiudizio dei cittadini, ma soprattutto del prestigio della magistratura.

« Tale provvedimento appare ancora più urgente in considerazione della attuale neces-

sità di rinvigorire nell'opinione pubblica siciliana la fiducia nella autorità della giustizia, e dare certezza nella operante azione alla magistratura, in un particolare momento della sua vita sociale ». (2058).

RISPOSTA. — « Si assicura che la situazione derivante dalla lamentata deficienza numerica del personale della magistratura addetto agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Palermo sarà esaminata, con particolare riguardo, in sede di riordinamento delle piante organiche degli uffici predetti, in rapporto anche alle aumentate esigenze già segnalate dai capi della Corte ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

DI MAURO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere: se è a conoscenza delle gravi condizioni in cui si trovano gli ex impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia; essi, infatti, esclusi dalle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fruiscono del trattamento di previdenza da parte dell'Istituto nazionale assicurazioni, previsto dal regio decreto 3 novembre 1921, n. 1873, non adeguato alla nuova situazione monetaria e pertanto percepiscono ancora la pensione annua di lire 4300; e se, in relazione a tale grave situazione di questi pensionati, intende adottare provvedimenti urgenti ». (2055).

RISPOSTA. — « Il trattamento di previdenza del personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia, disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, è costituito da polizze di assicurazione alimentate dal gettito di uno speciale contributo previsto dal regio decreto 3 novembre 1921, n. 1873, corrispondente all'incirca ad una lira per tonnellata di zolfo esportata.

« Nell'intento di attuare un trattamento più rispondente alle esigenze della categoria, si è provveduto, con decreto 30 novembre 1945, n. 919, a trasformare, con decorrenza 1° gennaio 1941, le vecchie polizze con altre che garantiscono una rendita vitalizia differita combinata con l'assicurazione, in caso di morte, di un capitale pari a cinque annualità della pensione, pagabile al decesso dell'assicurato.

« Per la concreta attuazione di tale forma di previdenza è in vigore apposita convenzione tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la commissione di previdenza degli impiegati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo siciliane, convenzione in base alla quale la rendita è stabilita in lire 4200 annue, mentre il capitale liquidabile in caso di morte è fissato in lire 21.000.

« La convenzione prevede, al termine di ogni quinquennio, l'aumento delle prestazioni in relazione alle disponibilità di un fondo di riserva costituito con una quota del contributo suinducato; senonché, il non favorevole andamento della esportazione dello zolfo non ha consentito finora di migliorare ulteriormente il trattamento del personale interessato.

« Di fronte a tale situazione, questo Ministero si riserva di promuovere, appena possibile, provvedimenti idonei a consentire un sensibile miglioramento del trattamento previdenziale in questione.

« Tuttavia, si reputa opportuno precisare che, per gli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria, il trattamento di previdenza suddetto ha carattere complementare della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre, per gli altri impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria, perché fruitori di retribuzioni superiori al limite stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il trattamento stesso deve essere considerato come un particolare beneficio di cui non fruiscono le altre categorie impiegatizie ».

Il Ministro
MARAZZA.

DI VITTORIO, BERGAMONTI, STELLA E VENEGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in attesa della riforma della previdenza sociale, non ritenga necessario proporre la concessione a tutti i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — che sono i più sacrificati delle sacrificate categorie dei vecchi lavoratori — di una gratifica natalizia pari almeno ad una mensilità di pensione, da corrispondersi entro il 20 dicembre ». (1579).

RISPOSTA. — « Come è ben noto già nel dicembre 1947 fu disposta la concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in occasione della ricorrenza natalizia. Tale erogazione fu resa possibile dal fatto che si poterono utilizzare a questo scopo gli avanzi patrimoniali che presentava a quel tempo la gestione dell'assicurazione per la nuzialità e natalità.

« Per l'anno in corso — non potendosi più attingere alla indicata fonte straordinaria di finanziamento, sia perché gli avanzi della ge-

stione nuzialità e natalità sono ormai per legge destinati all'Ente di assistenza per gli orfani dei lavoratori infortunati, sia per l'attuale esiguità degli stessi — è sembrato invece migliore avviso destinare la disponibilità alla erogazione dell'assegno supplementare di contingenza ai pensionati in argomento anche per l'anno 1950, in quanto il concorso statale di 6900 milioni di lire, concesso con la legge 16 giugno 1949, n. 322, è stato completamente utilizzato per la corresponsione di detto assegno supplementare fino al 31 dicembre 1949.

« All'uopo ed in tal senso è intervenuta, come noto, la legge 22 dicembre 1949, n. 950, in base alle cui disposizioni l'integrazione mensile da lire 900 — quale era prevista dalla legge 14 giugno 1949 — è stata portata, per ultrasessantacinquenni, a lire 1100, con un aggravio, per la gestione, di oltre 2 miliardi.

« Comunque, in adesione al voto a suo tempo formulato dalla X Commissione del Senato, non si mancò di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la opportunità che, da parte del Comitato centrale che presiede al Fondo per il soccorso invernale, i pensionati della previdenza sociale siano tenuti particolarmente presenti, mediante la distribuzione di un pacco alimentare o la erogazione di una somma di valore equivalente.

« In relazione a tanto, è intervenuta la circolare n. 428/7 in data 18 febbraio 1950 del Ministero dell'interno (Direzione generale dell'assistenza pubblica), con la quale i prefetti sono stati pregati di impartire le necessarie istruzioni ai dipendenti comitati comunali, al fine di consentire l'ammissione, al beneficio del soccorso invernale, dei pensionati della previdenza sociale che versino in condizioni di particolare disagio economico.

« Con il provvedimento di legge sopra citato e mediante le provvidenze in questione, si confida di essere venuti incontro alle suaccennate esigenze ».

Il Ministro
MARAZZA.

FODERARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro all'enorme pressione esercitata sui piccoli proprietari e coltivatori, con l'imposizione di forti carichi di contributi unificati in agricoltura.

« L'interrogante fa presente la particolare situazione di disagio economico dei piccoli proprietari e fittavoli della Calabria, specie per quanto riguarda la crisi vinicola ed olearia ». (2010).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

RISPOSTA. — « In proposito va innanzi tutto chiarito che, secondo la legislazione vigente, i piccoli proprietari coltivatori diretti, che non assumono mano d'opera estranea a quella familiare, non sono assoggettabili ai contributi agricoli unificati. Ciò si giustifica pienamente, ove si consideri che si tratta di categorie di lavoratori autonomi, oggi esclusi dai benefici previdenziali.

« La realizzazione di questo giusto principio deve essere ottenuta in ciascuna provincia attraverso i criteri di imposizione determinati da apposite Commissioni provinciali, presiedute dal prefetto e nelle quali vi è una larga rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

« Che in via generale la norma di legge abbia ormai trovato giusta attuazione è dimostrato — oltre che da indagini dirette esperite da questo Ministero — dal fatto che le ditte iscritte in catasto quali proprietarie di terreni assommano a oltre 10 milioni, mentre le ditte oggi assoggettate ai contributi agricoli unificati sono meno di 2 milioni.

« Ogni qual volta, poi, risulti che le Commissioni provinciali adottino criteri troppo restrittivi circa l'esonero da contribuzioni dei coltivatori diretti — questo Ministero interviene con opportune istruzioni e talvolta si sostituisce addirittura — come è nelle sue facoltà — agli organi locali.

« Ciò premesso, si è in grado di comunicare, per quanto concerne in particolare le provincie della Calabria, quanto segue:

« *Reggio Calabria.* — Si può affermare che in questa provincia difficilmente potrà verificarsi il caso in cui un coltivatore diretto, che durante l'anno non assume mano d'opera retribuita, possa essere soggetto a contribuzione, in quanto la competente Commissione provinciale ha adottato, nei confronti di tale categoria, criteri di estrema prudenza.

« Eventuali casi isolati non possono, quindi, che essere generati da errori materiali od errate tassazioni facilmente rettificabili.

« *Cosenza.* — Si riscontra ivi una situazione analoga a quella di Reggio Calabria, per cui la categoria dei coltivatori diretti viene tassata solo quando si accerti un notevole ed evidente squilibrio fra l'estensione del terreno da coltivare ed il numero dei componenti la famiglia dei coltivatori.

« *Catanzaro.* — Vengono esclusi da qualsiasi tassazione i piccoli appezzamenti che richiedono, per la lavorazione, venti giornate annue di lavoro, ciò che può corrispondere

a poco più di mezzo ettaro. Gli appezzamenti che superano tale limite vengono assoggettati ai contributi per i così detti lavori stagionali.

« La Commissione provinciale competente, ove lo ritenga opportuno, può modificare detti criteri adottandone altri più favorevoli alla categoria interessata ».

Il Ministro
MARAZZA.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere d'urgenza (prima che nuove sciagure si aggiungano in danno ai disgraziati paesi della Calabria) a protezione dell'abitato di Satriano (Catanzaro) che è gravemente minacciato da paurose frane ». (2009).

RISPOSTA. — « È stata accuratamente esaminata, da parte di questo Ministero, la struttura geologica del terreno su cui insiste l'abitato di Satriano e si è convenuto che pur non riscontrandosi delle vere e proprie frane, sia opportuno provvedere a realizzare quanto prima opere protettive atte ad evitare degli scoscendimenti che metterebbero in un certo pericolo l'abitato stesso ove dovessero ripetersi degli sfaldamenti e delle corrosioni del terreno per la continua azione degli agenti atmosferici.

« Nel passato sono state eseguite, a cura e spese dello Stato, in quanto l'abitato di Satriano è compreso fra quelli da consolidare a sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, moltissime opere di consolidamento, alcune delle quali, per le stesse cause che crearono pericolo per le case, hanno bisogno di lavori complementari di protezione.

« Tali opere di consolidamento dovrebbero consistere in muri di rivestimento e sostegno a valle delle case, in sistemazione delle pavimentazioni delle vie periferiche allo scopo di regolarizzare gli scoli delle acque piovane ed evitare che siano assorbite dal sottosuolo, in cunette e cunettoni di smaltimento delle acque dell'abitato fino a portarle a conveniente distanza da esso, in briglie per arrestare l'approfondimento dei tagli formati dalle pendici a valle dell'abitato, in rimboschimenti nelle zone ove ciò sia possibile; nel vincolo forestale delle zone più soggette a danni e più prossime all'abitato.

« Per i lavori di competenza di questo Ministero, per un importo di 25 milioni, non si può provvedere durante il corrente esercizio finanziario per mancanza dei fondi necessari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

Ai lavori stessi si potrà far fronte però coi fondi che saranno stanziati per il prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle loro competenze, in favore della viticoltura calabrese, ed in particolare dei viticoltori della zona del Nicastrese, specie dei comuni di Nicastro, Conflenti, Sambiasse, Martirano Lombardo, ecc.) che sono stati e sono gravemente danneggiati dall'attuale crisi vinicola.

« L'interrogante fa presente che per la produzione vinicola calabrese (già soggetta ad imposte d'ogni genere, specie alla gravosa imposta di consumo) occorre provvedere, tra l'altro, ad un notevole sgravio fiscale, ad agevolazioni tariffarie nei trasporti (un carbotte di 150 quintali dall'Italia meridionale al Nord costa circa 90.000 lire) e particolarmente ad incoraggiare con provvedimenti legislativi di favore i produttori, proteggendone il consumo (così: facendo obbligo alle distillerie della distillazione dell'alcool col vino stroncando l'abuso della lavorazione di vini artificiali, ecc.). La produzione vinicola calabrese deve importare dal di fuori prodotti anticrittogamici — il cui prezzo si mantiene sempre costante — mentre attualmente il vino non trova mercati di consumo; ed i viticoltori — che nei comuni predetti vivono soltanto coi proventi di tale produzione — sono costretti a venderlo a prezzo vile ». (1864).

RISPOSTA. — « Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato istituito un Comitato consultivo vitivinicolo, con le rappresentanze delle categorie interessate, al quale vengono sottoposte tutte le questioni, di ordine tecnico ed economico, che interessano lo specifico settore; con il decreto ministeriale 21 agosto 1946 sono stati ripristinati, per i vini immessi al consumo, i minimi di gradazione alcoolica, nella misura di 9°, per quelli bianchi, e di 10°, per quelli rossi; con ciò si è inteso ridurre la massa dei vini che possono essere destinati al consumo; l'azione di repressione delle frodi è stata intensificata considerevolmente nel 1949, e nel 1950 potrà essere inasprita in conseguenza della maggiore dotazione di fondi, giacché lo stanziamento ordinario di bilancio (6 milioni) sarà incrementato con un ulteriore apporto di 44

milioni; i prefetti e gli Istituti di vigilanza sono stati invitati a dare rigida esecuzione alle norme che disciplinano l'impiego delle vinacce e dei vinelli; agevolazioni fiscali sono state concesse, con decreto 11 ottobre 1949, n. 707, per favorire l'accantonamento, in magazzini di invecchiamento, dello spirito proveniente dalla distillazione del vino; con lo stesso decreto è stata meglio regolata l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle maggiori gradazioni alcooliche ottenute per concentrazione dei vini; è in corso un provvedimento che aumenta le sanzioni per gli inadempienti alle norme sulla produzione e il commercio dei vini e che istituisce, per i casi di particolare gravità, anche la pena detentiva; sono in via di elaborazione o di approvazione provvedimenti riguardanti la disciplina degli aceti di vino, la tutela di vini pregiati, l'impiego di succhi di frutta, ecc.; più volte si è intervenuti presso il Ministero delle finanze per attenuare il carico fiscale gravante sui vini e, soprattutto, per far ridurre l'imposta di consumo o, in linea subordinata, di impedire che questa possa essere, in base al disposto dell'articolo 25 del decreto 25 marzo 1947, ulteriormente maggiorata. Ad ogni modo la situazione determinatasi in questo ultimo periodo, nel settore in questione, sarà nuovamente sottoposta ad esame del Comitato consultivo vitivinicolo, in occasione di una prossima riunione, per le eventuali proposte che il Comitato stesso ritenesse di poter avanzare al Ministero dell'agricoltura ai fini del miglioramento della situazione medesima.

« Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta di consumo sui vini, il Ministero delle finanze fa presente che il disegno di legge presentato al Senato il 15 novembre 1949 e tuttora all'esame della competente Commissione, propone fra l'altro un adeguamento di detto tributo al mutato valore della moneta. Al riguardo sembra opportuno considerare che, secondo il sistema regolato dal testo unico per la finanza locale del 1931, molti generi erano soggetti all'imposta di consumo in base ad una tariffa specifica per unità di misura (ettolitro, bottiglia, capo di bestiame, quintale, ecc.).

« È noto che l'applicazione delle tariffe specifiche ben si addice ai periodi di assetto economico in cui i prezzi sono caratterizzati da una scarsa variabilità. Interventute in seguito le grandi oscillazioni di prezzi nel periodo bellico e post-bellico fu ritenuto opportuno abbandonare per alcuni generi la tariffa specifica ed istituire la tassazione *ad valorem*,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

che assicura la stabilità all'incidenza effettiva del tributo.

« Tale innovazione, attuata nel 1945, non fu però estesa ad alcune voci (fra le quali il vino) che, per motivi tecnici ben determinati, mal si prestano alla tassazione in base al valore: ecco sorgere da tale situazione la necessità di ristabilire, sia pure in parte, con l'avvicinamento delle tariffe al mutato livello monetario, l'equilibrio primitivo dell'imposizione.

« A tale necessità si ispira la proposta, contenuta nel disegno di legge citato, di elevare a lire 1500 la tariffa massima di lire 50 per ettolitro, fissata nel 1931, reintroducendo la discriminazione per classi di comuni, allora prevista, e unificando il trattamento dei vini fini e dei vini comuni per ovviare ai molteplici e gravi inconvenienti fiscali ed economici che attualmente si verificano.

« Giova, però, far rilevare che in concreto le esigenze di carattere tributario sopra accennato sono state temperate dalla considerazione della particolare situazione del settore vinicolo e dell'importanza che questo riveste per l'economia nazionale.

« E anche da tener presente che il livello massimo dell'imposta di consumo sul vino attualmente vigente (lire 800 per ettolitro) viene di fatto superato dalla generalità dei comuni, autorizzati dalla Commissione centrale per la finanza locale ad applicare tariffe superiori al fine di conseguire il pareggio del bilancio. In molti casi, pertanto, l'aumento proposto col disegno di legge in parola assorbirà le supercontribuzioni già in atto e non determinerà un aggravio effettivo dell'imposizione globale. Né è da escludere l'ipotesi che il complesso dei provvedimenti proposti per l'assettamento delle finanze locali arrechi un sensibile beneficio alla situazione di bilancio dei comuni, causando minori necessità di ricorso alle sovrimezioni sui consumi e dando luogo, in ultima analisi, ad una diminuzione del carico complessivo gravante i consumatori.

« Infine, il Ministero dei trasporti comunica che ai trasporti di vino in botti, barili e carri-serbatoio percorrenti almeno 600 chilometri (che interessano, quindi, la Calabria) sono applicabili i prezzi delle classi 58, 73 e 75 vincolate, rispettivamente ai pesi 5,10 e 15 tonnellate.

« Inoltre, ai trasporti di vini effettuati con carri-serbatoio privati è stata recentemente accordata la riduzione del 20 per cento sulle tasse di porto, con diritto al ritorno gratuito del serbatoio vuoto.

« È da aggiungere che per il traffico in esportazione sono previste delle riduzioni che vanno da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 35 per cento a seconda della distanza.

« Il trattamento di favore sopra ricordato offre dei prezzi che non coprono il costo vivo del trasporto ferroviario.

« D'altra parte, come più volte fatto presente ai vari Enti che sollecitavano provvedimenti di favore per il trasporto dei vini meridionali, gli attuali prezzi se posti in relazione al potere d'acquisto della lira, risultano molto più favorevoli di quelli previsti nell'ante-guerra, tanto è vero che in sede di riunione coi rappresentanti del Mezzogiorno, in occasione dell'aumento andato in vigore col 26 giugno 1949, da parte dei settori interessati non fu fatta alcuna opposizione all'attuale sistemazione.

« Per quanto concerne il citato trasporto di 15 tonnellate di vino dalla Calabria a Milano è da osservare che l'ammontare di lire 90.000 per tasse di porto si riferirebbe ad un trasporto effettuato con carri-serbatoio speciali delle ferrovie dello Stato. Ma i trasporti di vini nella quasi totalità vengono effettuati con carri-serbatoio di proprietà privata.

« E la ferrovia, in considerazione di ciò, ha accordato — in via concessionale — notevoli facilitazioni alle spedizioni di vini che utilizzano questi veicoli.

« Difatti, prendendo ad esempio un trasporto di 15 tonnellate di vino effettuato con serbatoio privato da Nicastro a Milano (chilometri 1191, classe 75) si ha che le tasse di porto ammontano a lire 78.765; e applicando la riduzione del 20 per cento per l'impiego del serbatoio privato, ammonterebbero a lire 63.012 (vale a dire sole lire 4,20 al litro) che incidono in modesta misura sul valore della merce trasportata.

« Allo stato delle cose il Ministero dei trasporti è spiacente di dover comunicare la impossibilità di accordare ulteriori facilitazioni tariffarie per i vini del Mezzogiorno ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare i prefetti a consentire che i comuni includano fra le spese di bilancio quelle per il mantenimento del maestro della scuola comunale di musica e del complesso bandi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

stico locale, con particolare riguardo per quelle amministrazioni che hanno tradizionalmente tali nobili istituzioni ». (2016).

RISPOSTA. — « Gli articoli 92 e 312 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, stabiliscono, nei confronti di tutti i comuni, la natura, il carattere e i limiti di ammissibilità delle spese facoltative: spese che vengono assoggettate all'approvazione delle Giunte provinciali amministrative. In tale categoria rientrano indubbiamente quelle per i complessi bandistici locali.

« In particolare, per quanto concerne i comuni sottoposti alla speciale tutela di cui all'articolo 332 dello stesso testo unico, si deve porre in rilievo che in base al disposto del successivo articolo 335, è vietato ai comuni stessi ogni spesa facoltativa, qualunque ne sia l'oggetto.

« Non possono, pertanto, i prefetti impartire disposizioni nei sensi desiderati, dovendo pronunciarsi, caso per caso, sulle deliberazioni concernenti spese facoltative i competenti organi di tutela ».

Il Ministro
SCELBA.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di far corrispondere agli impiegati e salariati del comune di Roghudi (Reggio Calabria) gli stipendi non corrisposti di quasi un anno.

« L'interrogante fa presente le tristissime condizioni in cui versano quei dipendenti comunali ai quali, ormai, viene negato credito dagli esercenti locali per l'acquisto di generi di prima necessità ». (2007).

RISPOSTA. — « Sulla questione generale concernente il pagamento degli assegni ai dipendenti comunali, si richiama quanto è stato comunicato con lettera del 24 febbraio 1950.

« In ordine al caso prospettato per il comune di Roghudi è stato interessato telegraficamente il prefetto. Si soggiunge che il Ministero ha già provveduto a richiamare ripetutamente l'attenzione dei prefetti in proposito, per quell'azione che nella loro competenza riterranno di svolgere al riguardo, e che allo scopo di limitare, per quanto è possibile, il ripetersi delle denunciate irregolarità, sta esaminando l'opportunità di emanare al riguardo apposite istruzioni circolari di carattere generale ».

Il Ministro
SCELBA.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, nella valutazione dei titoli per l'ammissione ai concorsi per la sistemazione in ruolo, non viene computato agli impiegati avventizi e diurnisti il periodo di servizio da essi prestato nelle ricevitorie delle poste e telegrafi in qualità di gerenti e supplenti; e se non ritenga invece opportuno di riparare a tale ingiustizia mediante emendamento al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

« L'interrogante si permette rilevare che, in molti casi, si tratta di gerenti e supplenti i quali da oltre venti anni sono nei servizi postelegrafici, e che sarebbe pertanto estremamente ingiusto se venissero esclusi dal concorso per il passaggio in ruolo per non aver raggiunto l'anzianità di servizio richiesta dal decreto legislativo sopracitato, per il fatto che non si terrebbe in conto il periodo trascorso in servizio nelle ricevitorie, dove pure esplicarono funzioni non inferiori a quelle di gruppo C, come negli uffici principali ». (2018).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che allo stato della legislazione il servizio prestato in qualità di gerente e di supplente di ricevitoria postelegrafica non può essere computato ai fini della sistemazione in pianta stabile del dipendente personale non di ruolo prevista dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 592, perché tale servizio non è reso alle dirette dipendenze dell'Amministrazione; l'articolo 290 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, espressamente sancisce infatti che il gerente non è impiegato dello Stato, ed il successivo articolo 313 qualifica il supplente come coadiutore del ricevitore e del gerente, dai quali viene assunto con contratto di impiego privato.

« Quanto poi alla richiesta formulata dal suddetto personale, intesa ad ottenere un emendamento al citato decreto legislativo numero 592, che consenta di considerare utile per la sistemazione in parola il servizio di gerente e di supplente, si informa che, quando anche l'Amministrazione volesse venire incontro agli interessati nel senso desiderato, il provvedimento giungerebbe tardivo in quanto i concorsi previsti, per la sistemazione del personale non di ruolo, dal ripetuto decreto legislativo n. 592, sono ormai prossimi alla definizione ».

Il Ministro
SPATARO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

GRECO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere se non si ritenga finalmente doveroso restaurare la chiesa parrocchiale di San Domenico in Stilo annessa all'ex convento, dove fra Tommaso Campanella, stilese, crebbe nella meditazione e nel sogno della sua cristiana « Città del Sole », e che fu la chiesa del pittore Francesco Cozza, stilese, il più famoso dei discepoli di Domenico Zampieri e adornatore coi più soavi dipinti delle più egregie chiese romane e che fu la chiesa del cardinal Guglielmo Sirleto, stilese, assertore invito della verità di Roma, contro la bugiarda Riforma. È dal 1928 che lo storico illustre tempio attende di essere riparato e consacrato al culto, nel quale si educarono per servire la Patria i cinquantasei giovanetti stilesi caduti nella guerra 1915-18 (su una popolazione di tremila anime) ed è dal 1937 che non si trova modo di potere erogare un sussidio, determinato originariamente dal Genio civile in solo lire 105.000 e che revisionato ai prezzi attuali non è certo la spesa che potrà far traboccare il vaso delle ben note stremate finanze dello Stato ». (561).

RISPOSTA. — « La chiesa di San Domenico di Stilo — edificata al principio del XVII secolo — è di proprietà del comune e, lungi dal presentare aspetti di segnalato interesse artistico, può considerarsi, in certo senso, interessante dal punto di vista storico, essendo collegabile ai ricordi di Tommaso Campanella.

« I danneggiamenti subiti dall'edificio, invero ingentissimi, risalgono, inizialmente, a scosse telluriche di 40 anni fa. Andarono poi via via accentuandosi, specialmente nel 1927, per il crollo del tetto della navata e di buona parte della volta laterizia che la ricopriva. Furono poi completati da spoliazioni di ogni sorta, riportabili allo stato di abbandono in cui l'edificio si trovava.

« La Soprintendenza ai monumenti della Calabria, incaricata da questo Ministero di svolgere indagini al riguardo, nel fornire le suddette notizie, ha anche informato che i lavori di restauro, secondo calcoli di massima, comporterebbero una spesa preventivabile in lire 20.000.000.

« Invero, tali lavori non potrebbero essere assunti dall'Amministrazione delle belle arti, perché, a parte l'entità dell'onere, che è insostenibile in relazione alle disponibilità di bilancio; trattasi di lavori non di carattere artistico, ma prevalentemente tecnico e strutturale. Di conseguenza, la predetta Amministrazione non potrebbe assicurare il proprio in-

tervento nel restauro del sacro edificio, se non con la consulenza, che ben volentieri potrà essere prestata all'Ente che dovrà provvedere al restauro e che sembrerebbe debba essere lo stesso comune, con il concorso del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

GRECO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quale sia la partecipazione della Finanza italiana nelle società azionarie all'estero e come essa si inquadri nell'interesse dell'economia nazionale ». (1599).

RISPOSTA. — « Con regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, venne stabilito che « nessuna partecipazione finanziaria potrà essere assunta, fuori del Regno e delle Colonie italiane, di diretto dominio, da istituti o da cittadini italiani senza il previo consenso, da dare caso per caso, dal Ministero del tesoro con suo decreto ».

« La competenza per il rilascio della citata autorizzazione venne quindi devoluta al Ministero per gli scambi e per le valute (regio decreto 14 marzo 1938, n. 643), ritornò, a seguito della soppressione di questo, al Ministero del tesoro (decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310) e da ultimo, passò al Ministero del commercio con l'estero (decreto ministeriale 2 settembre 1946) il quale emette la sua decisione, sentito il parere del ripetuto Ministero del tesoro e, ove occorra, del Ministero dell'industria e del commercio.

« Il Ministero del commercio estero si è finora orientato a consentire investimenti sotto forma di esportazioni franco-valuta — subordinatamente a determinate garanzie — di macchinari, attrezzature, materiali da costruzioni e simili, ovvero mediante versamento del controvalore in lire del capitale investito nel conto di compensazione esistente fra l'Italia ed il paese di appartenenza della società estera finanziata e sempre che tale conto presenti un saldo creditore per l'Italia.

« Lo stesso Ministero ha escluso in ogni caso l'esportazione di valute liberamente trasferibili ed ha, solo in taluni casi, consentito che l'apporto del capitale italiano venisse coperto mediante assunzione di un finanziamento all'estero rimborsabile con gli aiuti derivanti alla società investitrice dalla sua partecipazione al capitale.

« Si potrà anche studiare la possibilità di utilizzare, per investimenti all'estero, aliquote congelate in Gran Bretagna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

« Per quanto concerne i vantaggi che derivano all'economia nazionale dalle partecipazioni di cui trattasi, è lecito affermare che essi sono molteplici e di varia natura se si considera che con tali partecipazioni può esercitarsi un controllo sulle industrie e commerci esteri e possono essere percepiti degli utili determinanti una introduzione, più o meno prossima, di valute in Italia.

« I finanziamenti in questione possono, altresì, essere considerati in funzione di sbocco del lavoro italiano all'estero in quanto ai finanziamenti stessi può far seguito una corrente di emigrazione di mano d'opera italiana ».

Il Ministro del commercio con l'estero
LOMBARDO.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere una proroga al termine scaduto di cui all'articolo 30 della legge 26 giugno 1949, n. 409, per la presentazione dei preventivi di spesa adeguati all'importo dei contributi per i danni di guerra consentiti dall'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« L'interrogante ritiene che la proroga è giustificata dal fatto che il beneficio di legge — malgrado il principio che la legge non può essere ignorata — è rimasto ignorato da molti interessati che si trovano quindi di non poter ricostruire, con grave danno non solo privato, ma anche ovviamente sociale ». (2149).

RISPOSTA. — « Si informa che in rapporto alla questione è già in corso di esame al Parlamento il disegno di legge n. 687, di iniziativa dei senatori Ottani e Macrelli, col quale disegno di legge vengono prorogati i termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardanti le norme intese ad agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici per l'attuazione dei piani di ricostruzione. Ogni decisione di merito è pertanto sospesa in attesa delle determinazioni che verranno adottate dal Parlamento ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quale sia il trattamento che si intenda riconoscere agli insegnanti medi ed elementari, incaricati e di ruolo, nelle scuole italiane in Tripolitania, e a

quali cause sia dovuto il ritardo nell'attuazione delle promesse da vario tempo loro fatte.

« Se non si ritenga giusto e opportuno di andare incontro alle aspirazioni delle predette categorie, anche in riconoscimento dell'opera di italianità, che, in condizioni particolarmente difficili, esse svolgono in quei territori ». (1836).

RISPOSTA. — « La determinazione, in via definitiva, del trattamento economico spettante al personale insegnante della Tripolitania è subordinata alla definizione della questione pregiudiziale del trattamento economico da corrispondere a tutto il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato italiano rimasto in servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa posteriormente all'occupazione dei singoli territori, già da tempo e tuttora oggetto di trattative tra questo Ministero e quello del tesoro. Al personale insegnante di ruolo, che trovasi nelle dette condizioni, viene effettuato, in attesa, il seguente trattamento economico:

1°) *Insegnanti delle scuole medie:* il Ministero della pubblica istruzione (ai cui ruoli detti insegnanti appartengono) corrisponde a persone delegate dagli interessati gli assegni metropolitani. Inoltre, gli stessi percepiscono *in loco*, da parte delle rispettive Amministrazioni britanniche, un assegno mensile che varia dalle 24 alle 35 lire sterline, sufficienti alle necessità di vita.

2°) *Insegnanti delle scuole elementari:* godono di corrispondente trattamento, a carico, per quanto riguarda gli assegni metropolitani, direttamente di questo Ministero ai cui ruoli appartengono.

« Tali misure hanno potuto essere adottate, tuttavia, per la preesistenza di un rapporto di impiego fra lo Stato italiano ed il detto personale, nonché nella finzione giuridica che i singoli impiegati prestino servizio, nei territori suddetti, non soltanto nell'interesse, ma anche per conto dello Stato italiano.

« Completamente diversa è la posizione del personale incaricato, medio ed elementare. Poiché, infatti, detto personale, nella quasi totalità, è stato assunto sul posto dalle Amministrazioni britanniche, manca di ogni preesistente rapporto d'impiego con lo Stato italiano ed in conseguenza nulla gli sarebbe dovuto, in linea di diritto, a titolo d'integrazione degli assegni corrisposti dalle Amministrazioni britanniche. Ciò anche in applicazione dei regolamenti dell'Aja del 1899 e del 1907 che pongono a carico dello Stato occupante, nel caso che questo riscuota nel territorio le imposte,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

le tasse ed i diritti spettanti allo Stato occupato, tutte le spese inerenti all'amministrazione del territorio stesso (articolo 48).

« Ad ovviare a tale ostacolo ed in considerazione sia della esiguità degli assegni corrisposti dalle Amministrazioni britanniche, sia dell'opera altamente meritevole e d'interesse delle collettività italiane svolta da detto personale, sia, infine, della necessità di assicurare la continuità del funzionamento delle scuole italiane ed eludere la chiusura di alcune di esse minacciata, per presunti scopi di economia di spese, dalle autorità britanniche, questo Ministero ha concordato con quello del tesoro una soluzione equitativa della questione, nel senso che l'incarico ai singoli insegnanti venga regolarizzato, purché gli interessati siano in possesso dei prescritti titoli, con provvedimento ministeriale, col che diventa possibile l'attribuzione agli stessi, oltre che degli assegni percepiti *in loco*, anche delle retribuzioni metropolitane previste dagli articoli 28 e 44 dell'Ordinamento scolastico per le colonie, approvato con regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737.

« Nell'impossibilità di dare al provvedimento maggiore retroattività, è stato, poi, concordato che detto trattamento abbia decorrenza dall'anno scolastico 1948-49.

« L'intesa ha dovuto essere perfezionata con l'emanazione di apposito provvedimento interministeriale in corso di registrazione. Sarà quindi fra breve possibile dare corso ai singoli decreti interministeriali d'incarico e, successivamente, ai provvedimenti di pagamento a favore dei singoli interessati delle competenze metropolitane loro spettanti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Africa Italiana*

°BRUSASCA.

LOMBARDI COLINI PIA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere:

1°) se corrisponda a realtà la voce secondo la quale il Ministero della difesa avrebbe intimato per il 28 febbraio 1950 lo sfratto a tutte le famiglie di ufficiali e sottufficiali che abbiano cessato dal servizio attivo, ed a tutte le vedove di militari, utenti di alloggi demaniali militari (anche se di concessione con regolare corresponsione di affitto) senza discriminazione alcuna ed in base a disposizioni emanate per i tempi normali;

2°) in caso affermativo, se il Ministero non ritenga di dover prendere in considerazione il fatto che, col blocco dei fitti ancora rinnovato, ed in piena crisi degli alloggi, le fami-

glie suindicate verrebbero, a causa dello sfratto, a trovarsi in condizioni disagiatissime, ed, anzi, in alcuni casi, disperate per l'impossibilità, nelle condizioni attuali del mercato degli alloggi, di trovare una sistemazione compatibile con le loro possibilità economiche, aggravate anche dalla ritardata liquidazione delle pensioni;

3°) se non sia il caso, anche per considerazione di equità, dato che per tutti gli altri cittadini si è provveduto e si sta provvedendo all'emanazione di disposizioni eccezionali in materia di alloggi, di soprassedere agli sfratti intimati, salvo gli eventuali casi di utenti che risultassero inadempienti ai loro obblighi ». (2048).

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione concede alloggi demaniali ai propri dipendenti che, per ragioni di impiego, debbono risiedere in determinate località.

« In base alle disposizioni vigenti, tali alloggi, concessi nell'esclusivo interesse del servizio, devono essere rilasciati dagli utenti appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede.

« Tale tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi nell'alloggio, viene accettata dagli interessati medesimi che sottoscrivono una dichiarazione in tal senso.

« Per effetto della concessione, tra l'Amministrazione e i concessionari degli alloggi demaniali sorge un rapporto giuridico di natura amministrativa che, giusta quanto ripetutamente sentenziato in sede giudiziaria, non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione.

« Questa Amministrazione, peraltro, rendendosi pienamente conto del disagio in cui i propri dipendenti cessati dal servizio sarebbero venuti a trovarsi per effetto di una troppo rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ha concesso, per il rilascio degli appartamenti in parola, continue proroghe l'ultima delle quali, disposta con circolare n. 21420/D del 27 agosto 1949, è scaduta alla fine del mese di febbraio 1950.

« Di fronte all'alternativa di sacrificare o gli interessi del personale non più in servizio o quelli dei suoi attuali dipendenti questa Amministrazione si è vista costretta, suo malgrado, a favorire i secondi anziché i primi e ciò per evidenti esigenze di servizio, derivanti dalla necessità di eliminare per quanto possibile le difficoltà che, a causa della nota crisi edilizia, ostacolano i trasferimenti del dipendente personale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

« Pertanto, per i motivi sopra esposti non si rende possibile accogliere la proposta di soprassedere, indiscriminatamente, agli sfratti in questione, tranne che per i casi di inadempienza.

« Si fa presente però, che questo Ministero con telegramma n. 202511/II del 21 febbraio 1950, ha impartito disposizioni intese a consentire ai comandanti militari territoriali di sospendere, in casi particolarissimi ed a proprio giudizio, la materiale esecuzione dei provvedimenti di sfratto ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

LOMBARDI RICCARDO E MAZZALI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se sono in grado di confermare o smentire le informazioni circa i compensi richiesti al F.I.M. per le sue prestazioni professionali, dall'attuale commissario liquidatore della « Isotta Fraschini ». E nel caso di conferma, per conoscere se sia intendimento dei Ministri interrogati, di richiamare gli organi amministrativi e direzionali del F.I.M. ad una maggiore serietà nella scelta dei professionisti designati a presiedere alla sistemazione di complessi industriali assistiti dal F.I.M. stesso ». (1735).

RISPOSTA. — « Il commissario liquidatore della società « Isotta Fraschini » professore Ettore Boncinelli, inoltrò a suo tempo domanda a questo Ministero perché, in relazione al difficile compito affidatogli e al grave lavoro che sta svolgendo, venisse disposta a suo favore la liquidazione di una somma mensile, a titolo provvisoria, per gli onorari dovutigli.

« Il Comitato del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » — F.I.M. — che ha esaminato la richiesta, ha proposto che al professore Boncinelli venga attribuita, quale emolumento mensile, la somma di lire 300.000, comprensiva delle spese di viaggio, trasferta e rappresentanza (calcolate in lire 100.000 mensili).

« È comunque da rilevare che l'attribuzione di emolumenti mensili a persone investite di incarichi come quello in argomento rientra nella normale pratica, costantemente seguita da questo Ministero anche in precedenti casi analoghi, né può esservi motivo di allarme nella richiesta avanzata dal professore Boncinelli, tendente, dopo vari mesi di lavoro prestato, ad ottenere una retribuzione per il lavoro medesimo ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
AVANZINI.

MATTEI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se risponde al vero la notizia che presso il Ministero del commercio con l'estero giacciono, in attesa di definizione, parecchie migliaia di domande di permessi d'importazione e se l'onorevole Ministro non ritenga, qualora ciò sia vero, di dover affrettare l'evasione di tali pratiche al fine di non danneggiare i settori produttivi e la vita economica nazionale ». (2128).

RISPOSTA. — « Il Ministero del commercio con l'estero si preoccupa, in primo luogo, di affrettare l'evasione delle pratiche riferentisi alle domande di permessi d'importazione, ed in questo senso si è operato e si sta operando alacramente in questo Dicastero, talché se vi è stato qualche periodo di tempo durante il quale decine di migliaia di pratiche erano giacenti in attesa di evasione, ciò non si può certo riferire alla situazione odierna.

« Infatti la sola Direzione generale delle importazioni ha espletato dal 1° gennaio al 9 marzo ben 31.826 pratiche, eliminando in maniera pressoché completa i residui del 1949.

« Si è fatta effettuare una attenta indagine presso i vari servizi e particolarmente presso la Direzione generale importazioni ed i servizi delle esportazioni, compensazioni ed affari di reciprocità, più direttamente chiamate in causa, e si è potuto accertare che alla sera del 9 marzo la posizione era la seguente:

a) 1430 domande giacenti per importazioni da determinati Paesi, quali ad esempio Belgio, Brasile ed Uruguay, che non possono — anzi non debbono — essere ancora evase in quanto o sono ancora in corso trattative con questi Paesi oppure non sono ancora fissate le norme per l'applicazione dei relativi accordi commerciali;

b) 1258 domande riguardano merci contingentate per le quali si è in attesa del termine stabilito dalla circolare di applicazione degli accordi per l'esame delle domande stesse onde effettuare la ripartizione dei contingenti; oppure si è in attesa che si rendano disponibili parti di contingenti per autorizzazioni non utilizzate o, infine, essendo i contingenti concordati interamente distribuiti, ci si trova nella necessità di concordare con il Paese interessato i relativi extra-contingenti;

c) 882 domande attendono risposta di parere tecnico già richiesto ai Ministeri competenti, Comitati ed Enti vari.

« Per le categorie di cui sopra pertanto si tratta di attesa forzata, dalla quale non si può ovviamente prescindere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

« Le domande che si possono propriamente considerare giacenti ammontano in questo momento a 2992 (2118 della Direzione generale importazioni e 874 del servizio compensazioni) e per la maggior parte si tratta di domande pervenute in quest'ultima settimana, giacché l'affluenza media è di circa 500 domande giornaliere, mentre quelle di data anteriore consistono in istanze prive di sufficiente documentazione, come ad esempio dei contratti (quando questi sono prescritti dagli Accordi) dei tagliandi di pagata tassa di concessione, del prescritto certificato della C. C., se si tratta di ditte non ancora conosciute dai servizi.

« A quest'opera difficile e piena di responsabilità si dedica con zelo il personale dei due Servizi, sui quali grava il peso massimo del lavoro, che nel numero di 227 (dal ruolo di gruppo A, B e C agli avventizi, ai distaccati, agli estranei) svolgono il loro compito nel disagio più grave stivati letteralmente in numero 49 stanze (con due archivi in ciascuna) con persino 8-10 impiegati per ambiente ».

Il Ministro

LOMBARDO.

MAXIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere:

1°) le ragioni del fermo apposto dalla dogana degli Stati Uniti d'America a vari carichi di formaggio pecorino « tipo romano »;

2°) quale la fondatezza degli accertamenti operati dalla competente autorità americana, da cui sarebbe risultata l'esistenza di corpi estranei nel formaggio, così da farlo dichiarare incommestibile;

3°) quale sia stata l'opera del nostro Governo per la tutela degli interessi italiani, ed in particolare di quelli sardi, accertando la provenienza delle partite sottoposte a fermo, e se si tratti di formaggi prodotti in Sardegna o altrove;

4°) quali provvedimenti, d'altro conto, il Governo intenda adottare nei confronti degli eventuali responsabili, per il deprecato caso che gli accertamenti compiuti dalle autorità americane risultassero fondati, il che costituirebbe un gravissimo pregiudizio all'economia dell'intero Paese, con la conseguenza dello sviamento di importanti correnti di esportazione, specie sarde ». (2160).

RISPOSTA. — « Recentemente la « Food and Drug Administration (Ufficio dell'Alimentazione e dell'Igiene del Governo Federale Ameri-

cano) ha vietato la introduzione negli Stati Uniti di un certo numero di partite di formaggio pecorino di provenienza italiana, in quanto analisi di controllo, alle quali il prodotto era stato sottoposto, avevano rivelato la presenza di sostanze estranee (alcune delle quali definite putride) tali da far considerare il prodotto « inidoneo alla alimentazione umana ».

« Contro-analisi effettuate dalla Camera di commercio italo-americana di New York, non solo confermavano i risultati degli accertamenti suddetti, ma, nella più parte dei casi, denunciavano condizioni di conservazione del prodotto ancora più gravi, tanto che i nostri organi non credettero di sollevare alcun dubbio sull'accettabilità delle conclusioni ufficiali.

« Ciò premesso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mancato di interessarsi all'argomento, nel modo più vivo, sin dal primo momento in cui gli inconvenienti sono stati segnalati, facendo anzitutto, per tramite diplomatico, premure all'Ambasciata americana e quindi all'Amministrazione statale americana, affinché fosse concessa, in via transitoria, per le partite di pecorino già esportate, una ragionevole e comprensiva tolleranza.

« Ma, oltre a ciò, nel timore di vedere compromesso un traffico di così grande importanza per l'economia italiana e per quella sarda in ispecie (poiché anche il pecorino prodotto in Sardegna è incorso nei fermi doganali americani), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha posto in atto un insieme di interventi intesi a migliorare la tecnica della lavorazione del latte di pecora e ad evitare, comunque il ripetersi di inconvenienti del genere.

« Quanto a provvedimenti con carattere di sanzione punitiva a carico di eventuali responsabili, è da tenere presente che le deficienze riscontrate dagli organi americani nel pecorino italiano esportato, non possono attribuirsi agli esportatori, che normalmente non hanno ingerenza nella produzione e che da oltre un cinquantennio esportano in America il pecorino così come viene ad essi consegnato dai produttori, ma debbono attribuirsi al modo tradizionale e rudimentale, nonché alle condizioni d'ambiente particolarmente disagiate con cui ed in cui il pecorino è prodotto dai pastori delle varie zone italiane di produzione.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'azione intrapresa e di cui ha dato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

sopra notizia, ha appunto iniziato una difficile opera di modificazione di tali vetuste e inadeguate condizioni ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

SEGNÌ.

PESSI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere quale azione intende svolgere nei confronti della grave situazione determinatasi nelle aziende Ilva di Savona, in conseguenza della posizione assunta, senza fondati motivi, dalla direzione dello stabilimento che, dopo aver disposto per la cessazione dell'erogazione dell'energia elettrica, con conseguente pericolo di crollo dei forni che arrecherebbero danni ingentissimi, ha abbandonato lo stabilimento.

« E per sapere, inoltre, come l'onorevole Ministro intende intervenire sulla situazione generale del predetto stabilimento, la cui direzione ha deciso la cessazione di ogni attività siderurgica, con gravi ripercussioni sull'intera attività industriale della città di Savona e provincia, ed il conseguente abbandono alla disoccupazione e alla miseria di altre migliaia di lavoratori, quando già in detta provincia la disoccupazione raggiunge la elevata percentuale del 25 per cento circa della popolazione lavoratrice ». (1657).

RISPOSTA. — « Alla fine del settembre 1949 la Società Ilva aveva comunicato alla Commissione interna dello stabilimento di Savona, alla Camera del lavoro e alla FIOM che, per le note ragioni che rendono antieconomica la gestione dello stabilimento stesso, avrebbe dovuto procedere all'alleggerimento di 500 unità.

« Fu in conseguenza stabilito che ai lavoratori che avessero presentato le dimissioni entro il 16 ottobre sarebbero state versate, oltre le normali indennità, tra le 230 e le 275 mila lire a seconda dell'età.

« Il periodo di dimissioni fu poi tacitamente prorogato sino al 14 novembre; ma non essendosi coperto il programmato alleggerimento di 500 unità, la Direzione provvide a notificare i licenziamenti occorrenti per completare il predetto numero.

« Subito dopo si è verificato nello stabilimento uno stato di agitazione e di anomalia, in quanto i lavoratori licenziati — tra cui una trentina di comprovato scarso rendimento — hanno continuato a presentarsi al lavoro, mentre da parte delle organizzazioni sindacali è stato richiesto che la Società aves-

se rinunciato ai licenziamenti, lasciando aperte soltanto le dimissioni.

« Nelle varie riunioni che hanno avuto luogo con l'intervento del prefetto di Savona per la soluzione della vertenza, la Società si è dichiarata disposta ad accordare un ulteriore periodo di tempo — anche sino al 31 dicembre 1949 — per le dimissioni volontarie, a condizione però che le organizzazioni sindacali avessero dato garanzia circa l'effettiva dimissione di tutte le 500 unità entro detto termine, comprendendo in essa i dipendenti già indicati come di scarso rendimento, e con esplicita riserva di raggiungere tale numero con licenziamenti, se le dimissioni fossero state insufficienti.

« La Società, nel corso delle riunioni faceva presente che, se fosse mancato un accordo in tal senso, sarebbe stata costretta a ritirare la Direzione dallo stabilimento non potendo più oltre consentire la situazione anormale in atto, durata per circa 20 giorni e confidava nella ragionevolezza della massa operaia.

« Ma perdurando la indebita permanenza dei licenziati nello stabilimento e non dando le organizzazioni le assicurazioni richieste, il 5 dicembre 1949 la Società Ilva è stata costretta a ritirare la Direzione dallo stabilimento di Savona.

Successivamente, nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1949, presso il prefetto di Savona, con l'intervento di un rappresentante del Ministero del lavoro, dei direttori dell'Ufficio regionale del lavoro di Genova e dell'Ufficio provinciale del lavoro di Savona, nonché dei rappresentanti dei dirigenti dello stabilimento, della Commissione interna, della Libera Unione provinciale dei Sindacati di Savona, della Camera sindacale della F. I. L. di Savona, è stata tenuta una riunione nel corso della quale è stata dai convenuti accettata e sottoscritta la proposta avanzata dal prefetto che è stata consacrata in un regolare verbale d'accordo.

« In esso veniva stabilito l'allontanamento, mediante dimissioni, del gruppo di scarso rendimento — 33 unità — e la Direzione dell'Ilva rinunciava temporaneamente all'allontanamento delle 63 unità con le quali si sarebbe raggiunto il programmato numero di 500 unità.

« Di conseguenza, l'Ilva ha alleggerito la propria gestione di 437 unità.

« È stato altresì stabilito che a tali lavoratori, in via eccezionale, deve essere corrisposto, in aggiunta alle normali competenze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

di liquidazione, il trattamento economico extra-contrattuale di lire 220.000.

« Per i giovani inferiori ai 21 anni e per le donne deve essere invece corrisposto il 75 per cento della somma predetta.

« Con tale accordo, le parti hanno ritenuta chiusa la vertenza e il lavoro è stato ripreso il 24 dicembre 1949 ».

Il Ministro
TOGNI.

PINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se siano a conoscenza del trattamento intollerabile cui da tempo vengono sottoposti i dipendenti dell'A.N.A.S., in talune zone della Sicilia, ed in particolare quelli del primo e secondo tronco della viabile statale n. 113. La maggior parte degli operai, infatti, oltre ad essere stata licenziata senza alcun giustificato motivo e contrariamente alle esigenze di manutenzione della importante arteria, ormai da mesi attende il saldo dei salari spettanti, saldo non effettuato in contrasto con ogni disposizione di legge; mentre i cantonieri ed i pochi trattenuti al lavoro risulta che non sono stati retribuiti da lungo tempo ed alcuni fin dall'ottobre dello scorso anno.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere:

a) se rientra nelle attribuzioni del capo sezione, ingegnere Corrao, licenziare in tronco degli operai sol perché questi hanno chiesto il pagamento del loro avere, e se questa legittima richiesta costituisca addirittura colpa passibile di una tale sanzione. Come è il caso dell'operaio Cuni Matteo, che da diversi anni ha prestato buono e lodevole servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S., come cantoniere provvisorio, il quale l'8 febbraio 1950 è stato, proprio dal suddetto ingegnere, licenziato sul posto di lavoro per avere osato richiedere almeno un acconto su ben quattro mesi di lavoro non ancora retribuito. Fatto ancora più grave il Cuni, dopo così ingiusto ed arbitrario provvedimento, non ha fino ad oggi ricevuto né il modulo D. N. 22 per la disoccupazione, né la restituzione del libretto di lavoro, né la liquidazione delle spettanze dovute;

b) se infine, in considerazione di quanto precede, gli onorevoli Ministri non ritengano di dover disporre una severa inchiesta per i necessari provvedimenti di giustizia ». (2040).

RISPOSTA. — « Si premette che gli operai in aiuto ai cantonieri stradali vengono assunti dall'A.N.A.S., saltuariamente, quando

cioè si manifesta la necessità di integrare il lavoro dei cantonieri con altra mano d'opera.

« Raggiunto con tale maggiore manovalanza il risultato previsto la mano d'opera ausiliaria viene licenziata e cessa così il rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

« Ne consegue che essendo saltuaria la necessità di integrare l'opera del cantoniere la mano d'opera viene assunta, sia pure con certa periodicità, ma sempre saltuariamente.

« Nei riguardi di quanto segnalato si precisa che essendosi constatato all'inizio dell'esercizio in corso che le condizioni del tronco della strada statale n. 113 compreso fra Messina e Capo d'Orlando non erano troppo soddisfacenti e per lo stato di conservazione del piano viabile e per la mancanza di adeguate opere di civilizzazione, il Compartimento della viabilità di Palermo venne nella determinazione di aumentare il numero degli operai in aiuto ai cantonieri per cercare di rimettere in breve tempo la strada in perfette condizioni di transitabilità e nel contempo di conferire alla stessa un aspetto decoroso e di ordine.

« Tali operai sono stati adibiti nella esecuzione dei lavori di riparazione del piano viabile, di ripresa generale della pavimentazione in tratti saltuari, di profilatura dei bordi del manto bituminoso, di compianamento delle banchine, di sistemazione delle scarpate, di creazione di aiuole verdi nei relitti stradali, di estensione delle piantagioni floreali.

« Essendo venute a cessare le ragioni che diedero luogo alla loro assunzione, i predetti operai sono stati gradualmente licenziati.

« Gli operai quindi non sono stati licenziati perché pretendevano il pagamento delle competenze loro spettanti, ma perché con i lavori eseguiti, le condizioni buone della strada non richiedevano un ulteriore impiego della mano d'opera.

« Gli operai vengono pagati a mezzo vaglia, ma talvolta accade che la effettiva riscossione avvenga con qualche ritardo inevitabile dovuto alla effettuazione dei necessari conteggi, alla spedizione dei vaglia e al recapito degli stessi.

« Comunque dagli atti ufficiali risulta che sono stati già inviati i vaglia afferenti alle paghe della prima quindicina di gennaio e sono in corso le paghe della seconda quindicina dello stesso mese.

« Si afferma poi che le paghe dei cantonieri vengono effettuate regolarmente alla fine di ogni mese.

« In merito al Cuni Matteo, in seguito ai primi accertamenti, si fa presente che trat-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

tasi di operaio assunto una prima volta in servizio il 22 aprile 1948 e che ha prestato la sua opera saltuariamente. Ultimamente era stato avviato al lavoro il 18 gennaio 1950 ed aveva lavorato fino al giorno 8 febbraio successivo, cioè fino al giorno in cui venne licenziato.

« Tale licenziamento però non è stato causato per fine lavoro, ma per motivi di disciplina. Infatti il Cuni ha risposto arrogantemente al suo capo reparto in servizio d'ispezione che lo richiamava all'adempimento del suo dovere, dando così prova di indisciplina e di insubordinazione.

« Per ciò che riflette la mancata restituzione dei documenti di lavoro, si rende noto che risulta, dai primi accertamenti eseguiti, che essi furono trasmessi, in occasione di precedenti licenziamenti, al capo cantoniere, sotto cui il Cuni aveva lavorato, con invito a consegnarli all'interessato, né risulta che essi siano stati ripresentati dall'interessato all'atto della nuova assunzione.

« Per i definitivi accertamenti in merito a quanto sopra sono peraltro in corso ulteriori indagini ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLLASTRINI ELETTRA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se ritenga opportuno provvedere con l'urgenza che il caso richiede, sia per lo snellimento dei servizi, sia per la riliquidazione agli ex iscritti degli Istituti di previdenza dei trattamenti di quiescenza dovuti con effetto dal 1° novembre 1948, sia per il conferimento degli assegni di pensione normale, il cui ritardo crea una situazione penosa nei confronti di coloro che hanno dato il meglio della vita a vantaggio dei pubblici servizi.

« Si fa presente che con legge 21 novembre 1949, n. 914, sono stati concessi a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza dei miglioramenti economici, e sono state apportate delle modifiche ai vari trattamenti di quiescenza.

« Con l'articolo 18 della legge ricordata, il personale addetto alle varie Casse è stato autorizzato a dare delle prestazioni straordinarie, al fine di accelerare i lavori relativi all'applicazione delle norme contenute nella legge.

« In precedenza, in occasione di miglioramenti sui trattamenti di quiescenza da parte degli Istituti di previdenza, autorizzate ad effettuare gli adeguamenti erano le delegazioni del tesoro delle Intendenze di finanza, il

che rendeva più sollecito e tempestivo il provvedimento.

« L'attribuzione dell'adeguamento dei trattamenti di quiescenza conferita con la legge richiamata ai funzionari delle varie Casse di previdenza, ritarderà eccessivamente il provvedimento, anche perché, dovendosi liquidare dal 1° novembre 1948 l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, la Cassa dovrà riesumare tutte le pratiche, per accertare gli anni di servizio utili a tale trattamento.

« Poiché per constatazione unanime l'attrezzatura tecnica e del personale delle Casse è quanto mai imperfetta e burocratica, ne consegue che l'applicazione integrale della legge ricordata richiederà un tempo esageratamente lungo, che produrrà un grave stato di disagio nei confronti dei pensionati.

« A tale convincimento si è giunti, in considerazione che anche le pratiche normali per conferimento di pensione da parte delle Casse di previdenza subiscono dei ritardi inspiegabili ed ingiustificabili (talora addirittura di anni) ritardi dovuti alla deficitaria organizzazione dei servizi e degli uffici ». (2075).

RISPOSTA. — « La legge 21 novembre 1949, n. 914, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1949, nei riguardi dei pensionati degli Istituti di previdenza, cessati dal servizio anteriormente al 1° novembre 1948, apporta, a decorrere dalla data predetta, l'aumento del 30 per cento nella misura della pensione in godimento al 31 ottobre 1948 e la concessione di un assegno supplementare — commisurato agli anni di servizio — variabile da un minimo di lire 2.000 mensili fino ad un massimo di lire 4.500 mensili.

« Per il miglioramento del 30 per cento si è provveduto alla totale corresponsione già da tempo, a mezzo degli Uffici provinciali del tesoro, come da istruzioni impartite con circolare n. 501 del 9 novembre 1949. Per il pagamento dell'assegno supplementare i pensionati tutti si trovano in godimento di acconto mensile che è di lire 2.000 per gli assegni diretti e di lire 1.000 per gli indiretti.

« Ai pensionati perciò spetta ora soltanto di riscuotere la differenza fra detti ultimi acconti e le somme effettivamente dovute per assegno supplementare.

« La liquidazione definitiva di tali partite deve essere effettuata necessariamente dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza in quanto è indispensabile esaminare i singoli fascicoli, sia per stabilire l'ammontare dell'assegno supplementare, sia per con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

trollare se i precedenti miglioramenti di cui ai decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 143 ed 8 settembre 1947, n. 1109, corrisposti direttamente dagli uffici provinciali del Tesoro, siano stati applicati con esattezza.

« Detto lavoro, già iniziato, si concluderà al centro con l'invio agli uffici provinciali del Tesoro dei ruoli di variazione relativi ai pensionati degli Istituti di previdenza, che sono in numero di circa 35.000. Il lavoro stesso, che si è potuto dare a cottimo organicamente mediante la erogazione, autorizzata dall'articolo 18, di compensi per lavoro straordinario oltre i limiti consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sarà ultimato entro il termine massimo di sei mesi.

« Con il sistema del cottimo che verrà adottato pure per la liquidazione delle pensioni ancora da conferire e per la trattazione delle domande di riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza, la Direzione generale degli Istituti di previdenza sarà in grado di eliminare, in un termine relativamente breve, anche l'arretrato delle pratiche normali ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

RESTA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non sia stata ancora disposta la variazione di bilancio — di cui all'articolo 5 del disegno di legge concernente la determinazione dell'indennità di studio ai professori incaricati delle Università, agli assistenti universitari e ad altre categorie di personale dell'istruzione tecnica ed artistica — necessaria per l'approvazione, da parte del Parlamento, del medesimo disegno di legge ». (1850).

RISPOSTA. — « Nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio in corso, non era previsto nessun fondo per la copertura dell'onere derivante dal disegno di legge recante l'istituzione di una indennità di studio e di un compenso per il lavoro straordinario a favore dei professori incaricati e degli assistenti universitari; del personale scientifico degli osservatori; del personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica; del personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione artistica e degli insegnanti tecnici pratici.

« Ciò stante, la compensazione della spesa indicata nell'articolo 5 del disegno di legge sulle indennità di studio, non sussisteva, in quanto non si erano reperite le maggiori entrate che potessero formarne la copertura.

Sarebbe stato necessario quindi ricercare altri mezzi finanziari idonei ad assicurare la detta copertura.

« Tuttavia, a seguito di alcune rettifiche apportate allo schema del citato provvedimento di variazioni al bilancio, è stato possibile accantonare un'aliquota delle maggiori entrate in esso previste per destinarla alla compensazione dell'onere di cui trattasi.

« Si è pertanto segnalata al Ministero della pubblica istruzione l'opportunità di modificare il primo comma dell'articolo 5, presi gli accordi con la competente commissione parlamentare che ha in esame il disegno di legge ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se siano a conoscenza della chiusura dei negozi di pane avvenuta a Pozzuoli il 16 febbraio 1950, e se intendano prendere provvedimenti idonei a garantire che tali fatti non avvengano più per evitare che i cittadini rimangano senza pane ». (1995).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso di questo Ministero, ed in base a quanto comunicato dal prefetto di Napoli è emerso che, nella notte dal 15 al 16 febbraio 1950 la totalità dei lavoratori panettieri, con determinazione improvvisa, si astenne dal lavoro per protestare contro l'atteggiamento, da tempo assunto dalle locali aziende di panificazione, di rifiutare l'impiego di operai turnanti, che, per effetto di accordi sindacali, dovrebbero essere scelti tra gli operai disoccupati della categoria, per la sostituzione degli operai effettivi nella giornata di riposo settimanale.

« Infatti numerose aziende di panificazione, non solo di Pozzuoli ma anche di Napoli, pur rispettando l'obbligo derivante dalla legge di concedere, a turno, ai dipendenti lavoratori il riposo settimanale, non intenderebbero applicare gli accordi sindacali che limitano a 150 chilogrammi giornalieri di farina il carico lavorativo di ciascun dipendente, e, conseguentemente, l'impiego di operai turnanti, scelti tra i disoccupati, eccettuando che tali accordi, vincolando solo le parti che li hanno sottoscritti e coloro che espressamente vi hanno aderito, non hanno efficacia giuridica nei confronti della intera categoria economica.

« A Pozzuoli è appunto in corso, al riguardo, una vertenza sindacale, pendente la quale ha avuto luogo lo sciopero in questione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

« La vertenza è seguita dalle autorità provinciali, le quali non hanno mancato di svolgere opportuna opera di mediazione, ma, poiché lo sciopero è stato effettuato improvvisamente e senza alcun preavviso alle autorità medesime, queste si sono trovate nella impossibilità di provvedere alle misure necessarie per assicurare il rifornimento del pane alla popolazione.

« Si assicura, comunque, che questo Ministero ha già interessato l'Ufficio regionale del lavoro di Napoli per un ulteriore tentativo di conciliazione delle parti ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

MARAZZA.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, in attesa che possa essere provveduto all'espletamento dell'intero programma di ampliamento e di sistemazione degli impianti della stazione ferroviaria di Taranto, di cui alle risposte date alle precedenti interrogazioni, non si riconosca indispensabile addivenire senza indugio all'allargamento degli interbinari, la cui angustia è causa di sempre maggior disagio e pericolo per i viaggiatori. Per conoscere, altresì, se sia vero che gli attuali marciapiedi non rispondano alle dimensioni minime prescritte dalle stesse norme di esercizio (nel quale caso la responsabilità delle ferrovie sarebbe veramente grave) e non si creda di dare sicuro affidamento che tali marciapiedi sieno muniti di adatte pensiline, per non perpetuare il grave inconveniente che il movimento dei viaggiatori avvenga senza alcuna difesa contro le intemperie, come si è avuto a lamentare in questa stagione invernale. L'interrogante rileva che non si tratterebbe di lavori di grande mole o che possano pregiudicare l'esecuzione del piano completo di riorganizzazione degli impianti di quella stazione; si confida, quindi, che ad essi sia data la più sollecita esecuzione ». (2103).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria ha bene presente l'opportunità di dare una migliore sistemazione agli impianti per il servizio viaggiatori della stazione di Taranto che non sono, in effetti, allo stato attuale soddisfacenti.

« Tale sistemazione comprende anche l'allargamento delle intervie dei binari di ricevimento dei treni viaggiatori necessario per consentire l'allargamento degli attuali marciapiedi e la loro copertura con pensiline.

« Lo studio relativo a tale sistemazione (da tempo disposto e che importerebbe una spesa di non lieve entità) non è stato portato a conclusione data la sopravvenuta, assoluta deficienza di fondi per lavori in conto patrimoniale, a carico dei quali la sistemazione stessa andrebbe attuata.

« D'altra parte, non sarebbe possibile neppure limitare i lavori alla sola copertura degli attuali marciapiedi, in quanto (oltre, sempre, alla mancanza dei fondi occorrenti) la ristrettezza dei marciapiedi stessi non consentirebbe la costruzione delle pensiline.

« Si conferma, comunque, che i provvedimenti di cui trattasi sono sempre tenuti in evidenza dalla Amministrazione ferroviaria, per essere attuati, in relazione anche alle esigenze degli altri impianti della rete, non appena la situazione dei fondi potrà consentirli ».

*Il Ministro
D'ARAGONA.*

STELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza che l'ufficio doganale di Chiasso si è rifiutato di ammettere alla libera esportazione « erbe macinate destinate alla fabbricazione del vermouth » dichiarando che l'esportazione stessa non era più possibile sotto la voce tariffa doganale 777 (di libera esportazione), pretendendo che l'esportatore abbia a denunciare le V.T.D. 63 e 932 (spezie non nominate), voci per le quali occorre la licenza di esportazione.

« In proposito si osserva che, mentre per l'importazione di erbe miscelate, l'applicazione delle voci V.T.D. 63 e 932 sarebbe logica ed opportuno perché cautelativo in quanto atta a difendere l'Erario che esige elevate tariffe doganali per i vegetali qualificati « droghe » che potrebbero essere clandestinamente introdotti se miscelati con erbe aromatiche medicinali per le quali sono richieste basse tariffe doganali, non trova giustificazione per la esportazione perché l'Erario stesso ha interesse a favorirne l'esodo. Né va trascurato che la licenza di esportazione provoca ritardi che finirebbero con il provocare l'annullamento degli ordini a tutto vantaggio dei Paesi esteri produttori ed esportatori degli stessi vegetali ». (1961).

RISPOSTA. — « In merito alla questione si comunica che le richieste avanzate sono attualmente allo studio d'intesa con il Ministero del commercio estero.

« Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ».

*Il Ministro
VANONI.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

STORCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, al fine di controllare l'avvenuta applicazione del lodo De Gasperi e della tregua mezzadrile, di fissare un termine entro il quale stabilire l'obbligo delle parti di definire l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra, in ordine ai quali si lamentano purtroppo numerose inadempienze in danno dei lavoratori.

« Il lodo De Gasperi e la tregua mezzadrile costituiscono una importante risoluzione in materia di contratti agrari e debbono trovare pertanto integrale applicazione.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, potrebbero insieme concordare il provvedimento legislativo che preveda un controllo da parte degli uffici periferici del lavoro sull'applicazione del lodo De Gasperi e della tregua mezzadrile, fissando un termine entro il quale le parti dovrebbero ottemperare all'applicazione stessa ».

RISPOSTA. — « In ordine all'opportunità di fissare con provvedimento legislativo un termine per l'osservanza degli obblighi sanciti nel lodo De Gasperi e nell'accordo di tregua mezzadrile e di affidare agli uffici provinciali del lavoro il controllo sull'adempimento di essi, si fa presente che tanto nel lodo De Gasperi quanto nell'accordo di tregua mezzadrile furono stabiliti i limiti di tempo che risultavano necessari in rapporto alle singole disposizioni.

« Nell'articolo 2 del lodo De Gasperi fu infatti sancito che il compenso del 24 per cento del prodotto lordo di parte padronale di un anno agrario fosse corrisposto in contanti o accreditato ai mezzadri al momento della ripartizione dei prodotti; nell'articolo 3 venne prescritto che i lavori di ripristino delle condizioni di produttività delle aziende si eseguissero entro l'anno solare 1946 e nell'articolo 4 fu fissato il termine del 1° ottobre dello stesso anno per il reintegro del bestiame. Analogamente, nell'accordo di tregua mezzadrile fu previsto che i lavori di miglioria si eseguissero preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione e, in ogni caso, entro il 15 aprile 1948.

« Nessun termine fu invece espressamente stabilito per la regolazione dei rapporti di dare ed avere dipendenti dall'assegnazione al colono della quota supplementare del 3 per cento della produzione lorda vendibile, in quanto la prefissione di un termine sarebbe stata per questa parte superflua dal momento

che, essendo la quota del 3 per cento parte integrante del trattamento spettante al colono, la sua corresponsione era soggetta allo stesso limite di tempo applicabile per il pagamento dei saldi.

« Giova osservare che l'ulteriore applicazione della tregua mezzadrile alle annate agrarie 1947-48 e 1948-49 ha avuto come logica conseguenza di fissare rispettivamente al 15 aprile 1949 e al 15 aprile 1950 il limite massimo di tempo per l'esecuzione delle migliorie, aventi rapporto con l'impiego della quota del 4 per cento del prodotto lordo vendibile, ricavato in ciascun anno di proroga.

« Poiché alcuni di questi termini, ad esempio quelli relativi al lodo De Gasperi e quelli contenuti nell'accordo di tregua mezzadrile per l'anno agrario 1946-47, sono scaduti prima dell'entrata in vigore delle leggi che hanno reso obbligatoria l'osservanza degli accennati provvedimenti mette conto rilevare che, in mancanza di nuovi termini, sostitutivi di quelli già scaduti, le predette leggi hanno implicitamente attribuito ai mezzadri il diritto di esigere l'immediato assolvimento degli obblighi, ai quali i termini scaduti si riferivano (articolo 1183 del Codice civile).

« Il mancato adempimento degli obblighi stessi non pone in essere un problema legislativo di fissazione di nuovi termini, ma dà origine a una questione di esercizio delle azioni da parte degli interessati per ottenere il soddisfacimento dei loro diritti.

« Si rammenta in proposito che l'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 ha attribuito ad apposite sezioni specializzate presso i tribunali le decisioni di tutte le controversie che insorgano nell'applicazione della tregua mezzadrile e che l'articolo 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353 ha esteso tale competenza alle controversie individuali concernenti l'attuazione del lodo De Gasperi.

« Nel ricorso all'autorità giudiziaria che rappresenta il mezzo normale per conseguire, in caso di inadempienza, il soddisfacimento dei diritti e nel diritto proroga dei contratti, i mezzadri trovano la più efficace garanzia contro eventuali abusi o pressioni dei concedenti, intese a conseguire indebite rinunce.

« Agli organi amministrativi spetta di favorire la conclusione e l'attuazione di accordi fra le parti. A questo fine il Ministero della agricoltura e delle foreste non manca di intervenire ogni qualvolta gli vengano segnalate situazioni di inadempienza, sia per mezzo degli ispettori provinciali dell'agricoltura e sia per mezzo dei prefetti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

« Esso non trascura inoltre di suggerire direttamente agli interessati i mezzi di difesa da sperimentare a tutela delle loro ragioni.

« Anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge azione in tal senso per mezzo degli uffici periferici dipendenti, così che non pochi accordi sono stati già conclusi, né poche questioni appianate ».

Il Ministro
SEGNI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ravvisino la necessità di rivedere con tutta urgenza le norme che regolano la imposizione dei contributi unificati per l'agricoltura, in quanto lo sproporzionato aumento degli stessi, connesso ad una insufficiente assistenza sanitaria, procura notevole disagio e malumore nella categoria colpita: se non ravvisino, tra l'altro, la necessità urgente di abolire la tassazione *pro capite* a prescindere dall'entità del fondo coltivato; tale tassazione, per terreni frazionatissimi e condotti a mezzadria — come nelle Marche — conduce all'estremo che un proprietario di due decimi di un ettaro, avendo una famiglia colonica composta di 5 unità, deve pagare annualmente un carico di lire 15.000 di contributi unificati e, cioè, una somma superiore a quello che potrebbe essere il reddito netto complessivo del terreno ». (1982).

RISPOSTA. — « Non sembra fondato, in primo luogo, affermare che l'onere dei contributi unificati ha subito nell'anno 1950 aumenti sproporzionati. Aumenti degni di rilievo vi sono unicamente per i terreni condotti a colonia e a mezzadria.

« Si consideri, infatti, il prospetto seguente:

	1949	1950
Giornalieri di campagna:		
Uomo	L. 110,68	112,68
Donna e ragazzo	» 91,78	93,78
Salariati fissi:		
Uomo	» 98,72	100,72
Donna e ragazzo	» 82,37	84,37
Coloni e mezzadri:		
Uomo, donna e ragazzo	» 8,66	14,01

« Dalle cifre suddette è agevole rilevare che per la categoria dei giornalieri di campagna e dei salariati fissi, si è avuto nell'anno 1950 un aumento complessivo di lire 2 per

ogni giornata di lavoro nei confronti dell'anno 1949. Tale maggiorazione dipende dall'aumento di lire 4 a giornata della quota assistenza malattia cui fa riscontro, però, una riduzione di lire 2 della quota assegni familiari.

« L'aumento della quota assicurazione contro le malattie si è manifestato indispensabile, ove si consideri la necessità di garantire una efficiente assistenza ai lavoratori in rapporto anche all'aumentato costo delle prestazioni sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche. prestazioni sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche.

« Quanto ai coloni e mezzadri, per i quali l'aumento dei contributi appare più sensibile, essi sono, come è noto, soggetti soltanto all'assicurazione contro le malattie, la tubercolosi e a quella di nuzialità e natalità.

« Mentre le quote per l'assicurazione contro la tubercolosi e per l'assicurazione nuzialità e natalità non hanno subito aumenti, la quota a titolo di assistenza malattia, è aumentata di lire 5,35 per ogni giornata di lavoro attribuita (per ogni unità lavorativa della famiglia colonica o mezzadriale vengono attribuite 240 giornate all'anno).

« A parte le ragioni di carattere generale che hanno motivato tale aumento, e che sono le stesse di quelle più sopra indicate per le altre categorie di lavoratori, è da considerare che per i coloni e mezzadri la gestione dell'assicurazione malattie presentava un *deficit* di lire 2.400.000.000, che doveva necessariamente essere eliminato per non compromettere la erogazione delle prestazioni ai lavoratori, le quali hanno significato nel 1949, per l'Istituto erogatore, un onere di lire 8715 milioni. Ciò che induce a ritenere per lo meno sufficiente l'assistenza di cui trattasi ove si consideri che nell'anno 1949 (per il quale, tra l'altro, mancano, allo stato attuale, dati definitivi) la somma spesa assorbita dalle prestazioni supera, e di molto, quella incassata a titolo di contributi (otto miliardi).

« Circa poi la distribuzione dell'onere contributivo e il gravame che da esso deriva alle aziende di limitata superficie, è opportuno osservare innanzi tutto che, ove trattasi di piccola proprietà coltivatrice diretta, questa è esonerata da ogni obbligo di contribuzione.

« Nella ipotesi, invece, di colonia o mezzadria, la legge, come è noto, fa obbligo al proprietario di denunciare unitamente ai dati aziendali (superficie, colture, bestiame, ecc.), i nominativi, dei componenti della famiglia colonica « stabilmente addetti alla coltivazione del fondo », e i contributi vengono applicati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1950

soltanto per tali unità. In via generale, pertanto, nelle regioni mezzadrili, il numero di unità lavorative della famiglia colonica è proporzionato alla estensione e produttività del podere. Non può quindi, in massima, verificarsi che piccolissimi poderi vengano onerati da contribuzioni relative a un eccessivo numero di unità lavorative coloniche.

« Per ciò che può, infine, concernere i poderi di limitata superficie, il cui fabbisogno teorico di mano d'opera non supera le 120 giornate annue, normalmente la conduzione a colonia viene considerata come compartecipazione familiare, e l'applicazione dei contributi anziché essere effettuata in base alle unità lavorative della famiglia stabilmente addette alla coltivazione del fondo, viene effettuata in base alle giornate ettaro-coltura con l'aliquota prevista per la compartecipazione familiare, che è uguale a quella dei giornalieri di campagna, meno la quota per gli assegni familiari (lire 112,68 — lire 49 = lire 63,68).

« Nel caso, quindi, addotto ad esempio, di un podere di due decimi di ettaro, coltivati a seminativo, presumendo un fabbisogno teorico di mano d'opera di 20 giornate l'anno, l'onere contributivo è di circa lire 1273. Una diversa tassazione non può che essere frutto di errore (del proprietario o dell'Ufficio impositore), che va corretto con i normali rimedi del ricorso o della denuncia di variazione, ma non sembra che ciò possa autorizzare a conclusioni negative a riguardo del sistema di applicazione dei contributi unificati, sistema che, pur presentando inconvenienti ed essendo suscettibile di perfezionamenti, è l'unico rivelatosi idoneo ad assicurare una efficace assistenza e previdenza alle categorie dei lavoratori della terra ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.